

15.xxx

Messaggio concernente l'impostazione e il sostegno del parco svizzero dell'innovazione

del 6 marzo 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno dei seguenti decreti federali:

- 1 decreto federale concernente il sostegno della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione;
- 2 decreto federale concernente la cessione di fondi della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Con il presente messaggio il nostro Collegio propone due misure a sostegno del parco svizzero dell'innovazione: un credito quadro di durata limitata dell'importo di 350 milioni di franchi per fideiussioni e una decisione di principio sulla cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie.

Il nostro Collegio intende permettere la creazione del parco svizzero dell'innovazione nel periodo legislativo 2011–2015. Tale parco deve contribuire a garantire il ruolo della Svizzera quale nazione leader dell'innovazione e, di conseguenza, la sua competitività negli anni e nei decenni a venire.

Nel 2012, con la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPR), le Camere federali hanno creato le basi legali per il sostegno della Confederazione a favore di un parco dell'innovazione. Il presente messaggio riassume gli intensi lavori preliminari svolti finora, in particolare dai Cantoni, e descrive l'impostazione concreta del parco svizzero dell'innovazione, con la sua configurazione iniziale comprendente due sedi principali («hub») nell'area dei due politecnici federali (PF) e, in un primo momento, due reti regionali. L'impostazione e l'organizzazione sono sufficientemente flessibili da consentire uno sviluppo dinamico del parco dell'innovazione. Conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPR), la sua organizzazione mantello è istituita in forma di fondazione di diritto privato.

Con il decreto di stanziamento il nostro Collegio propone un credito quadro di 350 milioni di franchi per la fideiussione di prestiti a destinazione vincolata. Grazie a tale fideiussione, la fondazione potrà ottenere capitale di terzi – da privati o sui mercati finanziari – a condizioni vantaggiose, al fine di stanziare prestiti per il prefinanziamento di infrastrutture di ricerca (apparecchi, installazioni) ai suoi enti responsabili. Non è autorizzato l'impiego del credito per la costruzione di edifici. La fideiussione della Confederazione è limitata nel tempo e vincolata; il nostro Collegio sbloccherà il credito per tappe.

Con la decisione di principio, proponiamo di approvare il sostegno a favore del parco dell'innovazione mediante la cessione di fondi della Confederazione. Tale cessione sarà effettuata in linea di principio in diritto di superficie e senza rinuncia agli interessi su tale diritto. Sebbene la relativa decisione sia di competenza degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione, il nostro Collegio sottopone comunque il progetto alle Camere federali, dal momento che concerne la principale riserva di terreni della Confederazione, vale a dire una parte dell'area dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf.

Il parco svizzero dell'innovazione sarà realizzato dai Cantoni di ubicazione, dall'economia privata e dalle scuole universitarie interessate; la Confederazione non ne assume la responsabilità. Le due misure di sostegno proposte con il presente messaggio tengono conto del ruolo sussidiario della Confederazione.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	5
1.1 Cos'è un parco dell'innovazione?	5
1.1.1 Definizioni	5
1.1.2 Parco dell'innovazione non è sinonimo di tecnoparco	6
1.1.3 Fattori di successo e confronti internazionali	6
1.2 L'attuale politica di promozione dell'innovazione	8
1.3 Parco dell'innovazione come nuovo strumento	9
1.3.1 Senso e scopo	9
1.3.2 Innovazione come elemento costitutivo del marchio della Svizzera	10
1.3.3 Fondamenti giuridici nella nuova LPRI	11
1.3.4 Attuazione da parte dei Cantoni e dell'economia privata	11
1.4 Interesse del progetto per la Confederazione	12
1.5 Un progetto generazionale	13
2 Impostazione	13
2.1 Principi della Confederazione	13
2.2 Piano di attuazione	14
2.2.1 Lavori preliminari	14
2.2.2 Proposta della CDEP al DEFR	15
2.2.3 Valutazione del Consiglio federale	16
2.3 Ente responsabile nazionale	18
2.3.1 Organizzazione e compiti	18
2.3.2 Finanziamento	19
2.3.3 Fase transitoria, contratti di affiliazione delle sedi	20
2.4 Configurazione iniziale	20
2.4.1 Hub	21
2.4.2 Reti regionali	23
2.4.3 Procedura successiva, esame ulteriore	26
2.5 Prospettive di sviluppo	26
3 Misure di sostegno	27
3.1 Strumenti esistenti	27
3.2 Sostegno della Confederazione	27
3.2.1 Uso previsto	28
3.2.2 Fideiussione della Confederazione	28
3.2.3 Stima dell'importo complessivo di un credito quadro	29
3.2.4 Importo e durata della fideiussione della Confederazione	31
3.2.5 Valutazione del rischio	32
3.2.6 Decreto federale 1 (decreto di stanziamento)	32
3.3 Cessione di fondi della Confederazione	33
3.3.1 Considerazioni generali	33
3.3.2 Procedura relativa a Dübendorf	34

3.3.3	Altre sedi	35
3.3.4	Decreto federale 2 (decisione di principio)	36
4	Ripercussioni	36
4.1	Ripercussioni per la Confederazione	36
4.1.1	Ripercussioni finanziarie	36
4.1.2	Ripercussioni sull'effettivo del personale	37
4.1.3	Altre ripercussioni	37
4.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	38
4.3	Ripercussioni sull'economia	38
4.4	Ripercussioni per la società	38
4.5	Ripercussioni per l'ambiente	39
4.6	Ripercussioni per l'immigrazione	40
5	Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale	40
5.1	Rapporto con il programma di legislatura	40
5.2	Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale	41
6	Aspetti giuridici	41
6.1	Costituzionalità e legalità	41
6.2	Forma dell'atto	42
6.3	Subordinazione al freno alle spese	42
6.4	Conformità alla legge sui sussidi	42
	Appendice: Statuto della Fondazione «Swiss Innovation Park»	44
1	Decreto federale concernente il sostegno della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione (<i>disegno</i>)	55
2	Decreto federale concernente la cessione di fondi della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione (<i>disegno</i>)	57

Messaggio

1 Situazione iniziale

Il panorama svizzero della ricerca e dell'innovazione si colloca tra i migliori al mondo. Scuole universitarie di punta a livello internazionale vanno di pari passo con un impegno eccezionale dell'economia privata nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. Tutti i soggetti del processo d'innovazione remano nella stessa direzione quando si tratta di creare un ambiente favorevole all'innovazione in Svizzera. Tra i punti di forza figurano l'ampia varietà di temi (diversificazione), la ricchezza di competenze risultanti da un eccellente sistema educativo, un'infrastruttura di prim'ordine e la ricerca della qualità e dell'eccellenza. Questi punti di forza rendono la Svizzera interessante per le aziende operanti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo nazionali ed estere, per le interazioni tra la ricerca pubblica e privata, nonché per l'applicazione dei risultati in forma di prodotti e servizi.

Il parco dell'innovazione contribuirà a garantire il forte ruolo della Svizzera quale nazione leader dell'innovazione e, di conseguenza, la sua competitività negli anni e nei decenni a venire. La ricerca di punta, pubblica e privata, e l'attività d'innovazione delle imprese genereranno vantaggi concorrenziali. Sarà rafforzata l'interazione di scienza ed economia e aumenterà la probabilità di un maggiore utilizzo dei risultati in Svizzera. Infine, il parco dell'innovazione mira ad attrarre maggiori investimenti privati nella ricerca in Svizzera e a utilizzare meglio quelli esistenti.

1.1 Cos'è un parco dell'innovazione?

1.1.1 Definizioni

L'innovazione è il fattore fondamentale della prosperità economica svizzera. In un Paese povero di materie prime come la Svizzera, le conoscenze, la creatività e l'innovazione assicurano il benessere. Innovare significa attuare e commercializzare nuove idee, processi e servizi.

Un parco dell'innovazione è un'infrastruttura in grado di svilupparsi (quartiere, campus), che crea condizioni ideali per l'innovazione, agevolandone l'efficace applicazione sul mercato. Una simile infrastruttura è situata in una posizione particolarmente attrattiva, facilmente accessibile a livello internazionale e collegata in maniera ottimale con i mezzi di trasporto pubblico e le vie di comunicazione. Non ospita soltanto posti di lavoro e servizi attigui, ma anche spazi per il relax, il tempo libero e lo sport.

Un parco dell'innovazione facilita lo scambio di conoscenze, la cooperazione e l'ispirazione reciproca. Questo tipo di interconnessione e di trasferimento di conoscenze ha dimostrato di funzionare al meglio quando avviene attraverso il dialogo diretto con i partner; per questo motivo, la prossimità geografica riveste una straordinaria importanza¹. Il parco dell'innovazione promuove la cooperazione oltre i

¹ «Machbarkeitsstudie für einen nationalen Innovationspark, Verein Stiftung Forschung Schweiz», Berna, 2007 (disponibile sul sito www.swissinnovationpark.ch > Hintergrund)

confini istituzionali e disciplinari. In un tale contesto, l'interconnessione delle strutture facilita la cooperazione e lo scambio regolare. Specialmente nei punti d'incontro tra le diverse discipline e i diversi settori, aumentano le probabilità di innovare.

1.1.2 «Parco dell'innovazione» non è sinonimo di «tecnoparco»

È facile distinguere i tecnoparchi dai parchi dell'innovazione se li si considerano in relazione al rispettivo mercato e alla concorrenza.

La Svizzera conosce già un gran numero di tecnoparchi. Essi mettono a disposizione delle giovani imprese oggetti in locazione e servizi centrali e si rivolgono principalmente a un bacino di utenza regionale. I tecnoparchi possono anche ospitare ditte in fase avanzata di professionalizzazione; tuttavia gli spazi dei tecnoparchi sono per lo più molto limitati e vengono utilizzati immobili esistenti. Un tecnoparco non offre quindi un contributo effettivo all'insediamento e alla concentrazione territoriale di grandi imprese e di istituti di ricerca.

Un parco dell'innovazione si distingue nettamente da un tecnoparco nelle dimensioni, nel mix di aziende insediate e nel suo funzionamento generale. Si rivolge principalmente alle imprese di successo a orientamento internazionale con sede in Svizzera o interessate a insediarsi durevolmente in ragione della vicinanza alla ricerca pubblica e dell'esistenza di una forte base privata di ricerca e sviluppo. Partendo dalle conoscenze teoriche dei vicini partner di ricerca, esse generano prodotti pronti per l'immissione sul mercato oppure, con l'aiuto dei ricercatori presenti in loco, sviluppano soluzioni per i problemi dei clienti. Tali imprese, inoltre, offrono ai diplomati delle scuole universitarie interessanti posti di formazione e di lavoro nell'ambiente in cui vivono. La concorrenza per le innovazioni sviluppate in un parco dell'innovazione è quasi sempre globale, così come il potenziale mercato dei prodotti.

1.1.3 Fattori di successo e confronti internazionali

Un parco dell'innovazione riunisce gli elementi di una catena di creazione del valore nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. In tal modo l'accesso delle imprese alle conoscenze accademiche, ai risultati della ricerca e agli ultimi sviluppi in campo tecnico migliora; le conoscenze sono trasferite in maniera efficiente e il potenziale creativo è sfruttato. Secondo l'attuale stato delle conoscenze, sono decisivi i fattori di successo di seguito elencati².

- *Vicinanza di scuole universitarie e imprese rinomate*: la prossimità territoriale di scuole universitarie e industria facilita la cooperazione, fattore promotore dell'innovazione, e favorisce lo scambio. Essa è inoltre decisiva per poter sfruttare le ricadute di conoscenza (o «effetti di *spillover*»), ovvero la trasmissione delle conoscenze, in linea di principio disponibili ma non documentate singo-

² «Concept de création d'un parc suisse d'innovation», Ernst Basler & Partner, Zurigo, aprile 2013 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

larmente, nei punti d'incontro tra le varie discipline. La prossimità territoriale permette agli specialisti di conoscersi; si creano reti formali e informali.

- *Definizione consapevole delle priorità o opzione più ampia:* i parchi dell'innovazione si concentrano spesso su singoli settori tecnologici prioritari. Una concentrazione rilevante a livello sovregionale di imprese leader in questi settori aumenta l'attrattiva per altre imprese e genera consenso nella popolazione. Al contempo, le innovazioni sono sempre più spesso il risultato di combinazioni di know-how derivante da discipline totalmente diverse (p.es. meccatronica, materiali biocompatibili, telemedicina). Una definizione consapevole delle priorità è interessante per le sedi che dispongono già di un gran numero di partner di ricerca e industriali. Soltanto un polo universitario di fama mondiale con partner economici diversificati può rinunciare a concentrarsi su alcune priorità o definire una priorità «più ampia».
- *Polo di attrazione per altre menti creative:* è necessario che nel parco dell'innovazione lavorino ricercatori affermati nelle diverse discipline. Per soddisfare quest'esigenza, occorre un elemento trainante che funga da polo di attrazione, che si tratti di una scuola universitaria eccellente a livello internazionale o di una grande impresa di fama mondiale. Un esempio è quello dell'origine del famoso «Research Triangle Park» nel North Carolina / USA: il parco scientifico progettato nel mezzo delle tre università di Duke, Chapel Hill e Raleigh è rimasto a lungo vuoto, finché il governatore è riuscito a convincere il presidente dell'IBM a costruirvi almeno una linea di produzione. A partire da quel momento il parco ha conosciuto uno sviluppo eccezionale. È stato decisivo il ruolo della *blue chip* IBM, che ha conferito al sito attrattiva e reputazione.
- *Superfici urbanizzate:* il parco deve disporre di ampie superfici di sviluppo, per esempio per i nuovi insediamenti. È fondamentale che tali superfici siano urbanizzate e che tutte le condizioni relative alla pianificazione del territorio e della zona siano già soddisfatte. A un potenziale interessato servono anni per decidere d'insediarsi nel parco dell'innovazione, ma non appena decide occorre procedere rapidamente. Bisogna quindi garantire che lo sviluppo sia conforme alle disposizioni e agli obiettivi della pianificazione del territorio e che siano portate a termine le procedure previste dalla democrazia diretta. In tale contesto, per i gestori di un parco dell'innovazione è anche importante saper aspettare: non tutti gli interessati sono adatti all'area.
- *Contatti:* tutti i parchi d'innovazione di successo si distinguono per un collegamento ad autostrade, ferrovie e aeroporti. Spesso, nel caso dell'affrettata riconversione di ex siti industriali o di progetti di sviluppo in aree periferiche inaccessibili, si presta troppa poca attenzione a questo aspetto. Nell'Europa dell'Est e in Asia, alcuni esempi di città satelliti e aree industriali dimostrano che la migliore infrastruttura rimane inutilizzata se il parco non è situato in una posizione attraente e facilmente accessibile (a livello internazionale).
- *Gestione del parco e marketing internazionale:* tutti i parchi dell'innovazione di successo nel mondo sono gestiti professionalmente sul piano strategico e operativo. Una sede, però, non può essere gestita in forma di «attività accessoria», né da capi ricercatori o professori universitari né da soggetti politici locali. Un marketing attivo della piazza economica è decisivo per il successo.

È emerso che, all'estero, i parchi dell'innovazione creano condizioni ideali per lo spirito innovativo combinando il luogo di lavoro con quello del tempo libero e di

abitazione. Parchi dell'innovazione affermati come Cambridge, Boston od Oulu, ma anche regioni come la Silicon Valley, sono riusciti a svilupparsi, soprattutto grazie a questa combinazione, in maniera sostenibile e attraente sia per le grandi imprese internazionali sia per le giovani imprese nelle loro immediate vicinanze. La qualità della vita e la prossimità territoriale di scienza, imprese e tempo libero «sul campus» rappresentano un'attrattiva per i lavoratori e sono quindi sempre più importanti anche per le imprese in cerca di specialisti.

Idealmente, un parco dell'innovazione dovrebbe rendere tangibile l'interconnessione di scienza ed economia anche dall'esterno, con impianti pilota o laboratori «a porte aperte», offrire sufficienti spazi pubblici quali parchi, aree verdi, parchi giochi e impianti sportivi e, in definitiva, includere la popolazione locale.

1.2 L'attuale politica di promozione dell'innovazione

Il principale soggetto dell'innovazione, in Svizzera, è l'economia privata. Le imprese private finanziano quasi il 70 per cento del prodotto interno lordo che la Svizzera impiega negli investimenti in ricerca e sviluppo, che ammonta quasi al tre per cento (16,3 mia. franchi)³. Per questo la promozione dell'innovazione da parte della Confederazione si concentra dai suoi inizi sulla creazione di ponti tra scienza ed economia. La Svizzera dispone già di un ampio strumentario nella sua politica di promozione.

Sulla base della legge federale del 14 dicembre 2012⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), la Confederazione promuove la ricerca pubblica, segnatamente grazie al promovimento di progetti e persone ad opera del Fondo nazionale svizzero (FNS), e sostiene sussidiariamente lo sviluppo di nuovi prodotti, il trasferimento delle conoscenze tra le scuole universitarie e la prassi, nonché la creazione di nuove imprese (start up). In questo contesto, la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è la principale agenzia della Confederazione per la promozione dell'innovazione e rappresenta un importante interlocutore in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). L'attività di promozione della CTI ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della ricerca orientata all'applicazione nelle scuole universitarie professionali (SUP) svizzere.

Gli strumenti di promozione per progetti pilota e progetti di dimostrazione di vari uffici federali formano un importante anello di congiunzione tra laboratori e mercato e completano le attività di promozione del FNS e della CTI. Essi consentono di verificare e dimostrare tecnologie e processi innovativi in una misura che fornisce indicazioni sulla loro redditività, sulla loro applicabilità, sul loro consumo di risorse e sulla loro fattibilità tecnica.

Inoltre, la Confederazione sostiene imprese, scuole universitarie e altri centri di ricerca nella partecipazione a programmi internazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione e conclude accordi in materia di cooperazione internazionale nel

³ La relativa pubblicazione «Forschung und Entwicklung in der Schweizerischen Privatwirtschaft 2012» è disponibile in tedesco sul sito www.bfs.admin.ch > Themen > 15 - Bildung, Wissenschaft > Wissenschaft und Technologie > Analysen

⁴ RS 420.1

settore della ricerca e dell'innovazione. Il messaggio del 22 febbraio 2012⁵ concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016 (messaggio ERI) ha introdotto la nuova categoria dei centri di competenza per la tecnologia di cui all'articolo 15 capoverso 3 lettera c LPRI. Questi centri collaborano senza scopo di lucro con le scuole universitarie e l'economia, in base ai loro compiti e alla loro funzione nel sistema scientifico. I centri di competenza per la tecnologia creano un collegamento sistematico tra la ricerca pubblica e l'economia privata (modello Fraunhofer). Attualmente la Confederazione ne sostiene tre – il Centre Suisse d'electronique et de Microtechnique (CSEM), il Geneva Biotech Center e l'inspire AG – accordando ogni anno un contributo al loro finanziamento di base.

Infine, con la Nuova politica regionale (NPR), la Confederazione, insieme ai Cantoni, persegue l'obiettivo di aumentare la competitività delle regioni e di incrementarne la produzione di valore aggiunto (regioni di montagna, aree rurali e regioni di frontiera). A tal fine possono essere accordati aiuti finanziari a iniziative, programmi e progetti, inclusi quelli infrastrutturali. La promozione dell'innovazione nelle regioni prevede che un eventuale sostegno sia coordinato con le offerte di promozione esistenti.

Grazie a una politica basata sulle esigenze specifiche delle PMI, sono costantemente ottimizzate le condizioni in cui evolvono le imprese esistenti, è facilitata la creazione di nuove società ed è possibile uno sviluppo aziendale sostenibile. La politica a favore delle PMI si concentra sullo sgravio amministrativo e sul finanziamento delle imprese. Accordando aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni, la Confederazione facilita l'accesso ai prestiti bancari alle PMI performanti e capaci di sviluppo. Queste ultime ricevono inoltre sostegno alle esportazioni: la promozione delle esportazioni, infatti, individua sbocchi di mercato all'estero per le PMI e aiuta gli esportatori svizzeri a posizionarsi come fornitori competitivi sul piano internazionale. Gli sforzi nel campo delle esportazioni sono sostenuti dalle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. Infine, la Confederazione si impegna in Svizzera e all'estero in favore dell'affidabilità e dell'attuabilità del diritto della proprietà immateriale, garantendo una protezione effettiva delle prestazioni innovative.

1.3 Parco dell'innovazione come nuovo strumento

1.3.1 Senso e scopo

Il parco svizzero dell'innovazione mira a completare il solido panorama della promozione in Svizzera. Intende posizionare ancora meglio la ricerca pubblica e privata, aprire nuove fonti di finanziamento della ricerca e dare ancora più rilievo al trasferimento della conoscenza e della tecnologia tra scienza ed economia. Il nuovo approccio consiste nel rendere la Svizzera interessante a livello internazionale per le unità di ricerca e sviluppo, mettendo a disposizione superfici (fondi e superfici utili) urbanizzate nelle vicinanze delle scuole universitarie e delle imprese esistenti.

⁵ FF 2012 2727, 2834

Le sedi del parco dell'innovazione potranno ottenere un prefinanziamento per le infrastrutture di ricerca e le piattaforme tecnologiche, per esempio mediante prestiti. Tali costi possono essere ammortizzati e rimborsati grazie all'impiego delle piattaforme e delle strutture di ricerca. Sarà inoltre necessario aumentare l'attrattiva di investimenti privati e portare in Svizzera ulteriori attività di ricerca private.

Il nostro Paese può concretizzare i suoi sforzi volti alla creazione di un parco dell'innovazione partendo da una posizione di forza: è in cima a classifiche prestigiose e, per esempio, si colloca al primo posto in relazione al numero dei brevetti e pubblicazioni scientifiche⁶. Tuttavia si delinea una tendenza negativa per quanto riguarda la percentuale di imprese con attività di ricerca e sviluppo⁷. Inoltre, le imprese segnalano carenze nella collaborazione con le scuole universitarie e con le altre imprese. Una ragione tipica è la scarsa informazione delle imprese in merito alle possibilità di cooperazione e al trasferimento di conoscenze. Ma anche le barriere culturali tra le istituzioni accademiche e l'economia privata talvolta ostacolano la capacità e l'attività d'innovazione.

Affinché la Svizzera possa rimanere competitiva in un contesto concorrenziale sempre più complesso a livello globale, la capacità innovativa deve essere non soltanto conservata, ma ulteriormente sviluppata. Un parco dell'innovazione offre la possibilità di rafforzare la posizione del Paese in quest'ambito.

1.3.2 Innovazione come elemento costitutivo del marchio della Svizzera

La forza della Svizzera nell'ambito della formazione della ricerca e dell'innovazione è una priorità tematica nel suo posizionamento all'estero. Attualmente il marketing della Svizzera all'estero è curato essenzialmente da organizzazioni quali «Switzerland Global Enterprise» (S-GE), swissnex e Presenza Svizzera. Mentre quest'ultima si occupa della percezione generale della Svizzera all'estero, nel quadro del suo mandato di promozione S-GE fornisce informazioni mirate sulla piazza economica Svizzera e segnala ai decisori i vantaggi della nostra piazza imprenditoriale. Inoltre, con swissnex, la Confederazione dispone già di un'ampia rete globale, sebbene quest'ultima non persegua alcuna politica d'insediamento aziendale in senso proprio.

Gli aspetti nazionali della commercializzazione possono essere utilizzati nel quadro dei mandati di base delle organizzazioni sopracitate. Il parco dell'innovazione sarà introdotto nei canali d'informazione della S-GE (p. es. presenza in Internet o manuale dell'investitore). Anche gli uffici di swissnex inseriranno nel loro portafoglio le sedi del parco dell'innovazione, dando loro visibilità. È ipotizzabile inoltre l'utilizzo di canali di marketing completamente nuovi, per esempio nell'ambito della frequente partecipazione dei ricercatori a conferenze internazionali.

⁶ European Innovation Union Scoreboard (disponibile sul sito ec.europa.eu); Global Competitiveness Report del World Economic Forum (disponibile sul sito www.weforum.org); Global Innovation Index (disponibile sul sito www.globalinnovationindex.org)

⁷ Cfr. il rapporto «Die Entwicklung der Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft 1997–2012», Strukturberichterstattung Nr. 51 der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (disponibile in tedesco sul sito www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli)

Un parco dell'innovazione permette inoltre di rendere visibile l'impegno privato in ambito scientifico. Le imprese possono per esempio cofinanziare un centro di ricerca, ottenendo in cambio il diritto alla presenza del proprio nome. Citiamo a titolo di esempio il centro di ricerca IBM di Rüschlikon ZH e la creazione di diverse unità di ricerca sul campus del PF a Losanna, tra cui il «Nestlé Food Research Center». I soggetti privati possono comunicare il proprio impegno in maniera trasparente, senza limitare il margine di manovra e l'autonomia della scuola universitaria cui sono associati.

1.3.3 Fondamenti giuridici nella nuova LPRI

Il 14 dicembre 2012 le Camere federali hanno approvato la revisione totale della LPRI. In quanto legge che disciplina i compiti e l'organizzazione del settore della ricerca, la LPRI regola le competenze e i sussidi federali nel settore della promozione della ricerca e dell'innovazione.

Per il parco dell'innovazione sono determinanti gli articoli 32-34 LPRI. Il quadro per l'impostazione è fissato nell'articolo 32 LPRI, che disciplina la prospettiva nazionale e il concetto di interconnessione. Il sostegno della Confederazione in favore del parco dell'innovazione è disciplinato all'articolo 33 LPRI. La Confederazione può per esempio cedere fondi adeguati di sua proprietà ai fini della creazione e dell'esercizio di un parco dell'innovazione. A livello di esecuzione operativa, al momento dell'adozione del decreto federale devono essere soddisfatte in particolare le condizioni in materia di pianificazione del territorio e di pianificazione delle zone per l'utilizzazione vincolata dei fondi.

Affinché il parco dell'innovazione sia costituito con una prospettiva a lungo termine, è necessaria un'istituzione responsabile (ente responsabile nazionale, con la partecipazione di vari Cantoni e dell'economia privata), con cui il nostro Consiglio conclude un contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI). Occorre inoltre disciplinare la partecipazione delle istituzioni del settore dei PF e di altre scuole universitarie interessate.

1.3.4 Attuazione da parte dei Cantoni e dell'economia privata

Le basi legali lasciano molto margine di manovra per l'impostazione del parco dell'innovazione. Tuttavia prescrivono che sin dall'inizio deve essere ripartito su più sedi. Sono in particolare i Cantoni, le scuole universitarie e l'economia privata a stabilirne le competenze e i partner (e di conseguenza la futura impostazione). L'ente responsabile nazionale deve essere competente per il marchio del parco dell'innovazione e contribuire al coordinamento tra gli enti responsabili delle singole sedi. La Confederazione non assumerà alcuna responsabilità operativa, ma concluderà un contratto di diritto pubblico con l'ente responsabile nazionale conformemente all'articolo 34 LPRI.

L'esercizio e la manutenzione di ciascuna sede regionale del parco dell'innovazione devono essere finanziati dagli enti responsabili; le sedi sono quindi autosostenibili e autofinanziate. Gli enti responsabili locali definiscono i temi prioritari e decidono in merito all'insediamento concreto degli attori dell'innovazione.

Il nostro Collegio attribuisce una grande importanza al progetto. Intende permettere la realizzazione del parco dell'innovazione in virtù della sua politica economica, di ricerca e di innovazione e ha annunciato tale volontà nel programma di legislatura 2011–2015 e negli obiettivi 2014 da esso derivanti (cfr. n. 5.1). Con il parco dell'innovazione, perseguiamo la nostra politica, definita da molti anni prioritaria, nel campo della formazione, della ricerca e dell'innovazione e, conformemente alla volontà delle Camere federali, ampliamo tale politica con un nuovo strumento.

La Svizzera dispone sicuramente di ottime condizioni per competere su un mercato mondiale globalizzato: un quadro normativo favorevole all'economia, stabilità politica e certezza del diritto, forti settori tradizionali dell'economia ad alto livello tecnologico, una spiccata consapevolezza in materia di qualità, un'eccellente sistema di formazione accademica e professionale, nonché un'economia produttiva e, per tradizione, fortemente connessa all'economia privata.

Questi fattori offrono un terreno fertile per le innovazioni. Tuttavia, non si possono dare per scontati e le condizioni possono mutare rapidamente. Già oggi la Svizzera subisce crescenti pressioni per quanto riguarda le posizioni di testa nelle classifiche dell'innovazione, e il vantaggio rispetto agli altri Paesi si riduce da anni. Anche se questa constatazione non giustifica una necessità d'intervento immediata, tale evoluzione andrebbe seguita attentamente. Ci si chiede, per esempio, quanto sarebbe resistente il panorama svizzero dell'innovazione se determinati settori perdessero dinamismo o se importanti soggetti abbandonassero la piazza economica svizzera⁸. I cambiamenti, in parte striscianti, del contesto nel suo insieme vanno presi sul serio: sono per lo più segni che preannunciano un'evoluzione generale, anche se al momento non hanno alcuna conseguenza percepibile.

La Confederazione ha un ruolo sussidiario nel parco dell'innovazione. Non compare tra i futuri attori dell'ente responsabile nazionale, come comunicato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ai Cantoni all'inizio della procedura di selezione delle sedi (cfr. n. 2.1). Questa posizione corrisponde al ruolo già fortemente sussidiario della Confederazione nella promozione dell'innovazione e ai suoi principi politici fondamentali.

La Confederazione verificherà periodicamente il rispetto delle condizioni previste dalla LPRI. Per esempio, occorre garantire che il parco dell'innovazione risponda a un interesse nazionale superiore e contribuisca alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile (art. 32 cpv. 1 lett. a LPRI) (cfr. n. 2.3.1, 2.5 e 4.5). D'intento con la fondazione, il nostro Collegio inserirà le necessarie precisazioni nel quadro del contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI).

⁸ Cfr. l'edizione speciale «L'innovation et le rôle de l'Etat», rivista *La Vie économique*, ottobre 2013 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.lavieeconomique.ch)

1.5 Un progetto generazionale

Il progetto della creazione di un parco dell'innovazione in Svizzera richiederà tempo, come dimostra il fatto che gli sforzi iniziali risalgono al 2006⁹. Per la creazione delle basi legali, nel 2012, e la loro entrata in vigore, nel 2014, sono occorsi otto anni; fino alla messa in funzione delle prime sedi, prevista per il 2016, saranno trascorsi complessivamente dieci anni.

Pare quanto mai importante considerare il parco dell'innovazione come uno strumento a lungo termine per il posizionamento internazionale della Svizzera. Questo richiede tempo e pazienza. Prima dell'insediamento di un nuovo centro di ricerca e sviluppo potrebbero passare anni, se non decenni. Una rete regionale deve quindi essere in grado di presentare offerte a lungo termine. L'orizzonte di tempo per la valutazione dei primi successi è di minimo cinque-otto anni; una fase completa di ampliamento in una sede può durare fino a venti, forse trent'anni.

2 Impostazione

2.1 Principi della Confederazione

In un primo momento, la Confederazione ha presentato il suo parere in merito agli obiettivi, all'organizzazione e al suo ruolo nell'istituzione e nell'impostazione di un parco dell'innovazione. A tal fine, nel novembre 2013, all'inizio della procedura di selezione, il DEFR ha presentato alla Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) le «linee direttive e i principi del DEFR»¹⁰, riassunti qui di seguito.

- *Senso e scopo*: il parco dell'innovazione serve al rafforzamento della piazza industriale e intellettuale svizzera nella concorrenza internazionale. Il suo obiettivo è di mantenere l'attrattiva del Paese per i soggetti della ricerca e dell'innovazione transnazionali e garantire gli investimenti privati nella ricerca, nel rispetto dei principi della gestione efficiente delle risorse e dello sviluppo sostenibile.
- *Strutture semplici*: il parco dell'innovazione è gestito da un'organizzazione mantello (ente responsabile nazionale). Gli enti responsabili locali si occupano del suo esercizio. Nell'impostazione di ciascuna sede sono ammessi diversi modelli.
- *Rapporti semplici di proprietà dei fondi*: la Confederazione può mettere a disposizione fondi adeguati, idealmente in diritto di superficie.
- *Autofinanziamento, ruolo sussidiario della Confederazione*: le sedi del parco dell'innovazione sono essenzialmente autofinanziate dai Cantoni e da investitori privati; in particolare, sostengono autonomamente i costi dell'urbanizzazione primaria. Il contributo della Confederazione si limita, oltre alla promozione or-

⁹ Cfr. il postulato 06.3050 del gruppo liberale-radical («Costituzione di una fondazione ricerca svizzera») e la mozione 07.3582 del gruppo liberale-radical («Creazione di un parco svizzero dell'innovazione»)

¹⁰ «Leitlinien und Grundsätze des eidgenössischen Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zur Errichtung und Ausgestaltung des Innovationsparks Schweiz», Berna, novembre 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

dinaria della ricerca e dell'innovazione, ad altre possibilità di sostegno di cui all'articolo 33 LPRI. Occorre evitare il finanziamento incrociato o il sovvenzionamento tra le sedi.

- *Destinazione vincolata e autonomia*: le sedi del parco dell'innovazione sotto-stando all'onere di una destinazione vincolata; ciò significa che le superfici devono essere destinate agli scopi del parco dell'innovazione: nel concreto, alle attività di ricerca e innovazione e ai loro soggetti. Al contempo, esse hanno un'elevata autonomia, in particolare per quanto riguarda le decisioni definitive d'insediamento.
- *Garanzia dell'eccellenza*: le sedi e le attività in esse condotte devono distinguersi per l'eccellenza della ricerca e l'elevata capacità economica. Occorre sviluppare i punti di forza esistenti. L'ente responsabile nazionale garantisce la qualità del marchio.

Con questi principi, la Confederazione ha fissato un quadro preciso per i Cantoni, all'interno del quale essi conservano un grande margine di manovra.

2.2 Piano di attuazione

2.2.1 Lavori preliminari

A fine aprile 2013, il DEFR ha incaricato la CDEP di proseguire i lavori in corso, in particolare la selezione delle sedi per la configurazione iniziale¹¹. La CDEP aveva il mandato di sottoporre al DEFR un primo progetto, prima dell'autunno 2013, e un piano di attuazione consolidato, entro fine giugno 2014, che tenessero conto degli interessi di tutti i Cantoni, delle loro scuole universitarie e dell'economia privata, e quindi provenienti dalle esistenti forze scientifiche ed economiche. In parallelo, il DEFR, insieme all'associazione Swiss Innovation Park, ha elaborato le basi per la creazione e il finanziamento di un ente responsabile nazionale.

Conformemente al mandato del DEFR, la CDEP ha creato le basi per la futura impostazione. Il suo rapporto 2013 presenta i tratti fondamentali del «modello con hub e rete»¹² illustrando brevemente il concetto di rete. Prevede che i due hub saranno situati nell'area dei due PF. Questa decisione di natura politica è stata adottata in una fase precoce dalla CDEP in accordo con il DEFR¹³.

Per la successiva selezione delle reti regionali, nel novembre 2013 la CDEP ha approvato all'unanimità linee direttive che fissano severi criteri per quanto riguarda

¹¹ Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la Conferenza dei direttori cantionali dell'economia pubblica (CDEP) concernente il piano di attuazione di un parco nazionale dell'innovazione, Berna, aprile 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

¹² «Concept de création d'un parc suisse d'innovation», Ernst Basler & Partner, Zurigo, aprile 2013 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

¹³ Cfr. la decisione della CDEP in merito agli hub del parco dell'innovazione, Berna, giugno 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

il contenuto, il finanziamento e le valutazioni¹⁴. I Cantoni interessati hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti entro fine marzo 2014.

A fine marzo 2014 erano pervenuti alla CDEP un totale di otto progetti di reti regionali. I dossier sono stati valutati nel corso di una procedura in più fasi. La valutazione includeva anche un giudizio indipendente da parte di un gruppo di esperti di fama internazionale che hanno valutato i dossier pervenuti in relazione alle tre categorie «capacità di innovazione e rendimento», «pianificazione del territorio e sviluppo», nonché «organizzazione e struttura» secondo i criteri della CDEP. Sono state valutate in particolare le priorità previste nel campo della ricerca e dell'innovazione, i punti di forza scientifici ed economici esistenti, il finanziamento e il funzionamento dei rispettivi progetti, incluse le strutture organizzative. Sono state altresì valutate le misure di pianificazione del territorio già decise o concluse, la qualità dell'urbanizzazione primaria dell'area prevista e il rispettivo contributo alla riduzione degli impatti ambientali.

La direzione della CDEP ha proposto all'assemblea plenaria quanto segue: oltre ai due hub, in un primo momento saranno inseriti nella configurazione iniziale del parco dell'innovazione due degli otto progetti presentati. I due hub sono così completati dalle reti regionali del Cantone di Argovia e della Svizzera nordoccidentale (Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Giura). La direzione della CDEP ha anche proposto all'assemblea plenaria i successivi passi da intraprendere, tra cui in particolare una procedura per l'accreditamento di ulteriori reti regionali. A fine giugno 2014, l'assemblea plenaria della CDEP ha dato seguito alla proposta della direzione. In tal modo i Cantoni hanno stabilito la configurazione iniziale del parco dell'innovazione (cfr. n. 2.5)¹⁵.

2.2.2 Proposta della CDEP al DEFR

A fine giugno 2014, entro i termini previsti, la CDEP ha sottoposto al DEFR il suo piano di attuazione consolidato comprensivo delle sue proposte¹⁶. La CDEP suggerisce in definitiva il modello con hub e rete. La configurazione iniziale comprende due hub e, per il momento, due reti regionali. Una procedura successiva permetterà di stabilire se tra gli altri sei progetti di reti regionali se ne possono identificare altri in uno stadio avanzato di sviluppo.

Secondo la proposta dei responsabili dell'hub di Zurigo, la parte occidentale dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf dovrebbe essere messa a disposizione del parco dell'innovazione in maniera adeguata. I responsabili dell'hub «SIP West EPFL» si interessano a superfici degli aerodromi militare in Vallese e a un'area nel

¹⁴ «Leitfaden zum Auswahlverfahren von Netzwerkstandorten im Rahmen des Projekts Nationaler Innovationspark», Visp, novembre 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

¹⁵ Cfr. la decisione della CDEP in merito al piano di attuazione del parco dell'innovazione, Berna, giugno 2014 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

¹⁶ «Umsetzungskonzept für einen Nationalen Innovationspark in der Schweiz zu Handen des WBF», Berna, giugno 2014 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark). Non sono stati ancora pubblicati i voluminosi dossier di candidatura di tutte le sedi. Possono però essere consultati presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Cantone di Neuchâtel. I responsabili delle reti regionali non hanno presentato alcuna domanda di cessione di fondi della Confederazione.

Tutte le sedi hanno formulato richieste di contributi federali. Tra di esse figurano richieste di contributi alla gestione a fondo perduto di importo inferiore ai dieci milioni di franchi, richieste di prestiti senza interessi per progetti di edificazione e urbanizzazione nell'ordine di decine o centinaia di milioni di franchi e richieste di prestiti o di prestiti senza interessi per contributi a infrastrutture di ricerca (apparecchi, installazioni) di importo inferiore ai dieci milioni di franchi per progetto. Alcune candidature non riportano cifre consolidate, ma attendono un sostegno finanziario globale da parte della Confederazione, senza scendere nel dettaglio del loro fabbisogno effettivo.

2.2.3 Valutazione del Consiglio federale

Nel messaggio del 9 novembre 2011¹⁷ concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, il nostro Collegio ha ribadito che per realizzare il parco dell'innovazione è necessaria l'azione coordinata di Cantoni e regioni interessati¹⁸. Si è quindi deciso in una fase precoce che la definizione precisa dei contenuti sarà effettuata dagli stessi Cantoni.

Il 27 agosto 2014, su proposta del DEFR, il nostro Collegio ha preso conoscenza del piano di attuazione della CDEP e ha ringraziato quest'ultima per la sua azione di coordinamento. Ha accolto la configurazione iniziale, ha preso atto delle richieste finanziarie e ha stabilito i successivi passi da intraprendere.

La configurazione iniziale proposta è accolta

In Svizzera ci sarà un unico parco dell'innovazione gestito da un ente responsabile nazionale. Il parco dell'innovazione è situato su due hub nell'area dei due PF, completati in un primo momento da due reti regionali. Una procedura successiva, che stabilirà se si aggiungeranno altre sedi entro l'inizio dell'attività del parco dell'innovazione nel 2016, è attualmente condotta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dovrebbe concludersi entro la fine del 2015. Successivamente si prevede uno sviluppo dinamico della rete, pur considerando che anche nelle altre fasi ci si dovrà basare sui criteri attualmente applicati e sulle basi precedentemente elaborate.

È auspicata una molteplicità di modelli

Con la decisione di confermare la configurazione iniziale della CDEP, il nostro Collegio ha preso atto del fatto che l'hub della Svizzera tedesca è impostato in maniera diversa rispetto all'hub della Svizzera romanda. Mentre il primo in sostanza persegue lo sviluppo di un nuovo quartiere dell'innovazione a Dübendorf (ZH), il secondo includerà anche le sedi distaccate del PFL nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Friburgo e del Vallese. Queste ultime, tuttavia, non sono considerate reti regionali ai sensi del piano di attuazione della CDEP, ma soltanto sedi distaccate del PFL.

¹⁷ FF 2011 7811

¹⁸ FF 2011 7830

Questa varietà di modelli è assolutamente auspicata e tiene conto dell'affermata competitività del panorama svizzero della ricerca e dell'innovazione. Considerata la tradizione federalista per quanto riguarda la forma delle istituzioni, il nostro Collegio respinge le osservazioni di vari soggetti, secondo cui in linea di principio i due hub dovrebbero essere impostati in maniera identica.

Sostegno mediante la cessione di fondi della Confederazione

Nel quadro della discussione sul futuro dell'aeroporto militare di Dübendorf, il 3 settembre 2014 il nostro Collegio ha adottato la decisione di principio di rendere possibile una sede del parco dell'innovazione nella parte nord-occidentale dell'aeroporto. Riguardo alla richiesta del Cantone di Zurigo di poter utilizzare in forma adeguata una parte dell'area, sono iniziate le trattative tra la Confederazione e il Cantone. È prevista una cessione graduale di una parte determinata in diritto di superficie (cfr. n. 3.3).

Oltre al Cantone di Zurigo, in linea di principio anche altre sedi del parco dell'innovazione possono intraprendere trattative simili riguardo alla cessione di fondi adeguati della Confederazione. Le trattative devono essere avviate dai competenti organi della costruzione e degli immobili della Confederazione conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 2008¹⁹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC).

Considerazioni sulle richieste finanziarie

Il nostro Collegio è convinto che siano già disponibili contributi a fondo perduto a progetti di innovazione nel quadro degli strumenti di promozione concorrenziale, segnatamente presso il FNS e la CTI. Inoltre, l'analisi degli strumenti di promozione esistenti (cfr. n. 1.2) dimostra che i prestiti per la costruzione e lo sfruttamento delle infrastrutture (p.es. nelle sedi del parco dell'innovazione) in linea di principio possono essere chiesti dai Cantoni nel quadro della NPR, con riserva del rispetto delle regole e dei criteri di aggiudicazione di quest'ultima. Per queste ragioni, non prevediamo contributi supplementari della Confederazione, in particolare né per l'urbanizzazione primaria né per i costi di esercizio delle singole sedi o degli enti responsabili.

Siamo invece convinti che occorra un sostegno mirato, ovvero un sostegno che produca un effetto sostanziale per le sedi. Riteniamo che sia necessario consentire all'ente responsabile nazionale di mettere a disposizione degli enti responsabili delle sedi fondi vincolati, limitati nel tempo e rimborsabili, per investimenti in infrastrutture di ricerca (apparecchi, installazioni) e in piattaforme tecnologiche. Per tale ragione il presente messaggio propone un credito quadro per la fideiussione dei fondi ottenuti dall'ente responsabile nazionale presso privati o sui mercati finanziari (cfr. n. 3.2).

Grazie alla una fideiussione della Confederazione, gli interessi relativi ai fondi di terzi potranno essere mantenuti a un livello molto basso.

¹⁹ RS 172.010.21

2.3 Ente responsabile nazionale

Secondo il piano di attuazione dei Cantoni e in linea con le prescrizioni della LPRI, l'ente responsabile nazionale è istituito in forma di fondazione di diritto privato denominata «Swiss Innovation Park». La fondazione è in fase di costituzione (cfr. lo statuto della fondazione «Swiss Innovation Park» nell'appendice). L'organizzazione in quanto fondazione di diritto privato garantisce all'ente responsabile nazionale una struttura semplice, indipendenza istituzionale e stabilità. L'associazione Swiss Innovation Park dovrà essere sciolta a medio termine dopo la creazione della fondazione, poiché quest'ultima ne assumerà i compiti.

2.3.1 Organizzazione e compiti

La fondazione si compone di quattro organi: il consiglio di fondazione, un comitato del consiglio di fondazione, una segreteria generale e un ufficio di revisione. Un comitato economico costituito dai finanziatori che finora hanno assicurato la copertura dei costi di esercizio (cfr. n. 2.3.2) riunisce, a titolo di organo consultivo, gli investitori e i donatori privati attuali e futuri ecc.

Il consiglio di fondazione è composto da rappresentanti degli enti responsabili locali, inclusi i Cantoni di ubicazione, e da rappresentanti dell'economia. Il comitato economico dispone di un diritto di proposta per quanto concerne la rappresentanza dell'economia privata nel consiglio di fondazione. Possono sedervi anche i presidenti della CDEP, del Consiglio dei PF, dell'associazione swissuniversities, della CTI e del Consiglio della ricerca del FNS, oltre ad altri rappresentanti, segnatamente della cerchia delle scuole universitarie. Infine, secondo lo statuto, il consiglio di fondazione può invitare alle sue sedute altri partecipanti senza diritto di voto, in particolare rappresentanti dell'amministrazione federale. Nel quadro della negoziazione del contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI) tra il Consiglio federale e la fondazione, sarà chiarito se è opportuna la presenza costante di un osservatore del DEFR e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nel consiglio di fondazione.


Il comitato del consiglio di fondazione è costituito da membri del consiglio di fondazione e si fa carico della direzione strategica della fondazione, mentre la segreteria generale ne assume la direzione operativa. I membri del consiglio di fondazione e del comitato del consiglio di fondazione svolgono le loro funzioni a titolo onorifico.

La missione della fondazione consiste nell'aiutare a posizionare la Svizzera nella concorrenza internazionale grazie al parco dell'innovazione, ma anche nel contribuire al coordinamento e all'interconnessione tra le varie sedi, nonché con altre attività ed attori della promozione della piazza economica e della promozione dell'innovazione. Le sedi osservano i requisiti di legge al momento della loro costituzione, della loro organizzazione e del loro funzionamento. La fondazione provvede affinché nelle sedi siano attuati i requisiti di legge in merito alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile e riferisce a riguardo a cadenze regolari. Il posizionamento nella concorrenza internazionale avviene sfruttando le sinergie con gli strumenti già esistenti. Allo stesso tempo, la fondazione costituisce il punto di contatto con la Confederazione e provvede alla gestione dei prestiti e all'ulteriore sviluppo del parco dell'innovazione. In tal modo la Confederazione può mantenere il suo ruolo sussidiario.

La fondazione contribuisce al posizionamento internazionale delle superfici, dei portafogli e degli attori dell'innovazione, eventualmente con il sostegno delle organizzazioni esistenti. Sviluppa idee proprie riguardo alla creazione del marchio «Parco svizzero dell'innovazione» e garantisce la destinazione delle superfici e delle sedi, oltre alla qualità del marchio ombrello.

La fondazione decide in merito a tutti i mezzi e le misure necessarie per adempiere i suoi compiti, mentre non prende decisioni d'insediamento a livello locale: queste ultime rientrano nell'autonomia degli enti responsabili locali. La fondazione garantisce il collegamento tra le sedi e gli esistenti meccanismi di marketing internazionale in tutti i canali di comunicazione adeguati. Identifica i partner che ritiene adeguati per adempiere tali compiti oppure sviluppa strumenti a tal fine, evitando di creare procedure doppie.

La fondazione è responsabile di un'attività adeguata e creatrice di valore aggiunto al servizio delle sedi e dei loro responsabili, nonché del coordinamento tra le sedi, del buon funzionamento della rete e del rispetto dell'utilizzo dei prestiti garantiti dalla Confederazione (cfr. n. 3.2). Non ha invece alcun rapporto contrattuale con la Confederazione in relazione alla cessione di fondi di quest'ultima. Tali rapporti contrattuali sono direttamente disciplinati dagli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione con i singoli Cantoni di ubicazione (cfr. il grafico sottostante sui rapporti giuridici).



2.3.2 Finanziamento

Costi di esercizio della segreteria generale

L'associazione Swiss Innovation Park, insieme a finanziatori privati, alle associazioni mantello e alle associazioni professionali dell'economia, ha condotto una vasta operazione di raccolta di fondi ad hoc per garantire la copertura dei costi di esercizio della segreteria generale.

Uno studio del fabbisogno finanziario ha stimato i costi operativi di esercizio medi in funzione delle dimensioni della segreteria; un confronto con organizzazioni simili

ha permesso di validare tali stime²⁰. Grazie ai fondi messi a disposizione dai finanziatori privati, per oltre cinque milioni di franchi, legati a un'unica opzione di proroga di altri cinque milioni di franchi, la segreteria può operare da otto a dieci anni, a seconda delle dimensioni e del volume dei compiti. Per i periodi successivi occorrerà trovare alternative per finanziare la gestione operativa della fondazione.

Capitale della fondazione

La SEFRI ha assunto le spese di preparazione e mette a disposizione una parte del capitale della fondazione. Un versamento di fondi unico di 145 000 franchi è stato accordato all'associazione come indennità per il successo della raccolta fondi; l'associazione ha apportato questa somma come capitale della fondazione. Gli enti responsabili delle sedi della configurazione iniziale, la CDEP e altri finanziatori privati hanno fornito 5000 franchi ciascuno, permettendo di costituire un capitale della fondazione di 180 000 franchi.

2.3.3 Fase transitoria, contratti di affiliazione delle sedi

La fondazione dovrebbe essere operativa il 1° gennaio 2016. Un inizio prima di questa data è poco realistico, anche perché ad oggi i vari enti responsabili delle sedi sono in parte ancora privi di personalità giuridica. Fissare già ora questo termine, invece, offre una generosa fase transitoria, consentendo di finalizzare l'affiliazione delle singole sedi.

Per costituire la fondazione, i fondatori hanno nominato un presidente che insieme al presidente della CDEP forma un consiglio di fondazione ad interim. Non appena i due hub e le due reti regionali avranno ottenuto la personalità giuridica, potranno designare i loro rappresentanti nel consiglio di fondazione conformemente allo statuto e mettere a punto i contratti di affiliazione delle loro sedi con la fondazione. In tali contratti confermeranno il loro impegno a realizzare effettivamente l'impostazione proposta nelle candidature. Gli enti responsabili delle sedi si impegnano inoltre ad approntare quanto necessario per rendere edificabili le superfici o per sviluppare superfici utili pronte per l'uso. Almeno una parte delle superfici urbanizzate deve essere disponibile per il marketing internazionale. In cambio, le sedi ottengono il diritto di utilizzare la designazione «Swiss Innovation Park», che permette loro di beneficiare di servizi della fondazione e di presentare domande di sostegno finanziario.

2.4 Configurazione iniziale

La configurazione iniziale del parco svizzero dell'innovazione comprende i due hub nell'area dei due PF e, per il momento, due reti regionali nel Cantone di Argovia e nella Svizzera nordoccidentale.

²⁰ «Planung Finanzbedarf, Nationale Trägerschaft des Innovationsparks», AWK Group, Zurigo, marzo 2014. Lo studio, non pubblicato, può essere consultato presso la SEFRI.

Il 13 gennaio 2014, all'inizio della procedura di selezione, il presidente del Consiglio dei PF ha segnalato a tutte le istituzioni del settore dei PF che spetta fundamentalmente a loro decidere a quali candidature per le sedi del parco svizzero dell'innovazione partecipare. Tale libertà di scelta, tuttavia, è valida soltanto fintantoché l'istituzione del settore dei PF non assume obblighi finanziari che oltrepassano il quadro della pianificazione pluriennale ordinaria del Consiglio dei PF. Di conseguenza, il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di assicurare che il settore dei PF non si esponga a rischi immobiliari connessi all'impegno di una delle sue istituzioni nel parco dell'innovazione (cfr. n. 4.1.1).

La distinzione tra hub e reti regionali è stata fondamentale per l'impostazione del parco dell'innovazione, per la procedura di selezione e per la scelta effettiva delle sedi. Anche se gli hub e le reti regionali nella prassi successiva avranno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'ente responsabile nazionale, per il momento si mantiene questa distinzione per motivi di trasparenza e comprensione.

2.4.1 Hub

I due hub situati nell'area dei PF, grazie alle loro dimensioni, costituiscono il fulcro e la chiave di volta della dimensione internazionale del parco dell'innovazione: sono caratterizzati da competenze scientifiche vaste ed eccellenti e integrati in un contesto economico internazionale.

Parco dell'innovazione di Zurigo (Dübendorf)

L'hub di Zurigo è progettato sul sito dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf²¹. Sedi alternative nell'area di Zurigo sono state esaminate e scartate. All'interno del perimetro riservato al parco dell'innovazione (cfr. n. 3.3), si prevede di sviluppare l'area per tappe in funzione della domanda. Il parco si fonderà gradualmente con le costruzioni esistenti, integrandosi in modo naturale nelle infrastrutture presenti. Nella sua estensione finale, il parco può teoricamente raggiungere una superficie di 70 ettari. Quest'area riservata al parco dell'innovazione rispetta il perimetro di un futuro campo d'aviazione con base federale, conformemente alla decisione del nostro Collegio del 3 settembre 2014 concernente il futuro dell'aerodromo di Dübendorf.

L'hub di Zurigo, intende in linea di principio, essere aperto a tutti gli orientamenti della ricerca e dell'innovazione, conformemente alle esigenze molto ampie di una sede di PF. Sono state prese in considerazione le idee dei centri scientifici della regione (PFZ, Università di Zurigo, Ospedale universitario di Zurigo, Università di Scienze applicate di Zurigo [ZHAW], Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca [LPMR] ecc.) e dei cluster di settore, nonché le esigenze dell'economia. Questo processo ha portato a definire tre priorità tematiche come possibili orientamenti del parco²².

²¹ Cfr. opuscolo «Generationenprojekt Innovationspark» sull'hub di Zurigo, marzo 2014 (disponibile in tedesco sul sito www.vd.zh.ch > Innovationspark)

²² Cfr. dossier «Hubstandort Zürich». I documenti pubblicati sono disponibili in tedesco sul sito www.vd.zh.ch > Innovationspark. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

- *Scienze biologiche e qualità della vita*: questo ambito riunisce le competenze tecnologiche che contribuiscono alla conservazione della vita e all'aumento del comfort di vita (medicina, geriatria, demografia, tecnologia diagnostica e di laboratorio, chimica ecc.).
- *Engineering e ambiente*: questa priorità verte sulle esigenze dell'uomo e della natura e comprende le attività legate al progresso tecnico in quest'ambito. Riguarda in particolare le competenze nel settore dei materiali, delle tecnologie di precisione e di rivestimento, della microtecnica e del disegno industriale, ma anche la ricerca nel campo dell'energia e delle risorse naturali.
- *Tecnologie digitali e comunicazione*: questa priorità verte sulla sicurezza e sull'efficacia delle comunicazioni. Le competenze chiave in quest'ambito risiedono nella simulazione e nella modellizzazione, nelle reti e nei sistemi intelligenti, nella sicurezza e nei dati sensibili.

Nel corso delle progettazioni nella sede di Dübendorf connesse allo sviluppo di un aerodromo civile, è possibile che si aggiungano nuove priorità.

Un ente responsabile locale, composto da rappresentanti dell'economia, della scienza e dell'amministrazione pubblica, si fa carico dell'esercizio. Il PFZ vi è rappresentato.

A medio termine, il parco dell'innovazione nella sede di Dübendorf si autofinanzia. Nella fase di pianificazione, il Cantone assume il ruolo di guida e di promotore dell'integrazione. Nel giugno 2012, il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha completato gli obiettivi di legislatura adottando la decisione di principio di costituire un parco dell'innovazione. Così facendo, si è impegnato a effettuare investimenti preliminari nella pianificazione, nell'urbanizzazione primaria e nell'attuazione. Nella fase di sviluppo, il Cantone vigilerà alla creazione di un'infrastruttura ottimale per mezzo di investimenti privati; quando il parco sarà in funzione, si limiterà a influenzare la direzione strategica e svolgerà il suo ruolo nell'ente responsabile.

È previsto che a Dübendorf il parco dell'innovazione avrà la forma di un nuovo quartiere, in cui possono essere combinate possibilità di lavoro, vita, tempo libero ed eventualmente anche di alloggio. Zurigo adotta in maniera esemplare l'idea di campus descritta nel capitolo 1.1.

SIP West EPFL

L'hub della Svizzera occidentale è aperto in linea di principio a tutti gli orientamenti della ricerca e dell'innovazione. È progettato come rete decentralizzata nei Cantoni che ospitano sedi del PFL (Cantone di Vaud, di Ginevra, di Neuchâtel, di Friburgo e del Vallese)²³. Nella sede di Losanna, si fonda su strutture e istituzioni esistenti (PFL, Università di Losanna, Centro ospedaliero universitario vodese [CHUV]). I governi dei Cantoni interessati hanno confermato questa procedura in una dichiarazione d'intenti con il PFL. A Losanna Ecublens quest'ultimo dispone già oggi di un campus simile a quello del presente progetto, comprensivo di un proprio parco, che

²³ Cfr. dossier «Parc National d'innovation - Hub EPFL décentralisé de Suisse occidentale». I documenti pubblicati sono disponibili sul sito www.epfl.ch > Actualités. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

affitta edifici e infrastrutture ad aziende ad alta intensità di ricerca (grandi gruppi, PMI e start up).

Dal punto di vista dei temi, la rete si fonda chiaramente sulle competenze di ricerca delle sedi interessate e sui partner economici presenti nella regione:

- *EPFL Innovation Park & Biopôle (Losanna)*: questa sede intende sviluppare in particolare attività di ricerca nelle scienze biologiche, in ambito medico-tecnico e all'interfaccia con le scienze alimentari. Un accento particolare è posto sulla ricerca sul cancro, sulla metabolomica, sui temi dell'alimentazione e della salute (*nutrition and health*), nonché sulle competenze nell'ambito della fisiologia sportiva e della biomeccanica. Con il Biopôle, a Losanna-Epalinges sorge un nuovo grande campus di otto ettari per le scienze biologiche.
- *Microcity (Neuchâtel)*: questa sede copre il campo della microfabbricazione e della nanofabbricazione, dell'industria di alta precisione e della miniaturizzazione. In connessione con le attività già esistenti del vicino CSEM, dell'Università di Neuchâtel, della Haute Ecole de l'Arc Jurassien e della Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), riunisce le competenze per rispondere alle esigenze del tessuto industriale dell'Arco giurassiano.
- *blueFactory (Friburgo)*: sull'area dell'ex birrificio Cardinal sorgerà un centro di ricerca «a zero emissioni», inteso come campus sperimentale di abitazione e lavoro. La ricerca verterà sull'edificio intelligente (Smart Living Lab) e sarà svolta suo interno. Farà appello alle competenze in merito dell'Università di Friburgo e della Scuola d'ingegneri e d'architetti di Friburgo.
- *Energypolis (Sion)*: questa sede distaccata si concentra sul tema dell'energia, con una particolare attenzione alle centrali idroelettriche e alle turbine idrauliche, alla chimica verde (green chemistry), nonché alla costruzione e manutenzione di dighe e alle questioni ad essa connesse, per esempio nel campo della biodiversità. Sono previsti vari impianti pilota e dimostratori.
- *Campus Biotech (Ginevra)*: con il «Wyss Center for Bio- and Neuroengineering» e l'insediamento dello Human Brain Project²⁴ sorgerà un nuovo centro interdisciplinare di ricerca e sviluppo in neuroingegneria sull'ex area della Merck-Serono, in collaborazione con l'Ospedale universitario di Ginevra.

Si fa carico del funzionamento del SIP West EPFL un ente responsabile locale, composto dai rappresentanti dei cinque i Cantoni di ubicazione e del PFL. Il PFL e il Cantone di Vaud hanno un ruolo importante, in virtù del loro posto permanente nella direzione dell'ente responsabile locale. I quattro altri Cantoni di ubicazione vi siedono a turno.

2.4.2 Reti regionali

Le due reti regionali del Cantone di Argovia e della Svizzera nordoccidentale dispongono di competenze eccellenti nella ricerca di dimensione internazionale e si situano in un contesto economico altamente competitivo. Sono fortemente radicate a livello internazionale e regionale e hanno sufficientemente dimostrato la loro idonei-

²⁴ Le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.humanbrainproject.eu.

tà e la loro funzionalità nella procedura di selezione della CDEP da essere incluse nella configurazione iniziale del parco dell'innovazione.

PARK innovAARE

Il PARK innovAARE, il progetto del Cantone di Argovia, mira a diventare un centro di fama mondiale, in cui sono promosse le innovazioni in quattro ambiti, tutti orientati alle tecnologie degli acceleratori dei grandi impianti di ricerca dell'Istituto Paul Scherrer (PSI)²⁵.

Tali ambiti vertono sul tema dei materiali e processi avanzati (*advanced materials e processes*), dell'energia, dell'essere umano e della salute, nonché dello sviluppo e della commercializzazione delle tecnologie degli stessi acceleratori. Il fine è di mettere a disposizione della ricerca, dell'industria e delle tecnologie mediche le competenze esistenti nello sviluppo, nella costruzione e nell'esercizio dei grandi impianti di ricerca basati sugli acceleratori e di trovare nuove applicazioni. In tal modo sono gettate le basi in particolare per lo sviluppo di nuovi medicinali e di nuove terapie. Nel settore energetico si affrontano questioni fondamentali della politica e dell'industria dell'energia e lo sforzo di ricerca verte sull'integrazione efficace delle energie rinnovabili nei sistemi energetici.

Fondandosi su queste quattro priorità, il progetto sfrutta i punti di forza esistenti e le nuove discipline nei loro punti d'intersezione. Il fattore di successo decisivo è l'infrastruttura, unica al mondo, dei grandi impianti di ricerca e la loro dimensione internazionale. La vicinanza e la stretta collaborazione con la SUP della Svizzera nordoccidentale (FHNW) e con altre istituzioni garantiscono un enorme potenziale di reclutamento di specialisti altamente qualificati.

In una prima fase, il PARK innovAARE includerà una zona high-tech edificabile di 5,5 ettari. Oltre all'ulteriore potenziale di addensamento interno nella zona industriale del PSI, il Cantone ha previsto di stabilire, nelle immediate vicinanze del PSI, una zona di insediamento supplementare di oltre 20 ettari destinata esclusivamente all'attuazione della strategia cantonale in campo high-tech, ovvero al PARK innovAare.

Il progetto di costruzione modulare prevede capannoni bassi, destinati alla produzione e ai laboratori, alternati ad edifici a più piani, comprendenti uffici e laboratori. La possibilità di costruire per tappe e la rapida tecnologia di costruzione permettono di approntare molto rapidamente gli spazi necessari. Nella costruzione e nel successivo esercizio degli edifici si persegue un consumo minimo di energia grigia e un'efficienza energetica massima, oltre che l'impiego esclusivo di energie rinnovabili. Per realizzare in maniera sistematica il concetto di campus, sono previste strutture per la ristorazione, una guest house e un asilo infantile. La copertura dei costi d'investimento, l'urbanizzazione primaria e il collegamento all'area del PSI sono garantiti da un investitore privato.

Si fa carico del funzionamento un ente responsabile locale, che gode di un ampio sostegno tra l'economia privata, la scienza e i poteri pubblici locali. Il PARK inno-

²⁵ Cfr. dossier «PARK innovAARE». Le informazioni sul progetto sono disponibili in tedesco e in inglese sul sito www.parkinnovaare.ch. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

vAARE dimostra la sua autonomia economica in quanto società responsabile adducendo nel dossier presentato impegni finanziari per circa 15 milioni di franchi (finanziamento iniziale, capitale azionario e contributo ai costi di esercizio).

Parco dell'innovazione della regione svizzera nordoccidentale

Il progetto congiunto dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e del Giura si chiama «Biomedical Engineering, Sciences and Technologies (BEST)». Si fonda sui punti di forza presenti nella Svizzera nordoccidentale nel settore delle scienze biologiche (farmaceutica, biotecnologia, bioingegneria, nanotecnologia e agrochimica)²⁶. Le basi della strategia prevista con il progetto «BEST» sono poste dai partner scientifici esistenti, in primis l'Università di Basilea, l'Ospedale universitario di Basilea, il Biocentro, il Centro farmaceutico, il Department of Biosystems Science and Engineering (BSSE) del PFZ, la Scuola universitaria per le scienze biologiche della FHNW, ma anche l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero (Swiss TPH) e lo Swiss Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS) a Delémont, insieme alle case farmaceutiche basilesi e alle aziende fornitrici.

La strategia comprende progetti innovativi ma facilmente accessibili e mostra come i partner industriali nuovi ed esistenti potranno collaborare ancora più strettamente con scuole universitarie e altre società nelle tematiche prioritarie proposte. Il progetto «superfici di ricerca condivise» (*Shared Research Ground*) è destinato agli sviluppi che riuniscono vari partner di ricerca, ma che per ragioni di spazio non possono essere attuati nelle sedi esistenti dei partner industriali. Il progetto «ricerca, campo di gioco» (*Research Playground*) è aperto ai lavori d'innovazione che necessitano un'esternalizzazione dal punto di vista geografico, contabile e giuridico, poiché a causa dell'incertezza dei loro risultati non possono essere approfonditi all'interno di aziende affermate. Infine, il progetto «duplicare Actelion» (*Serialize Actelion*) mira a riprodurre il successo del noto spin off. Esso concerne sviluppi che non derivano dal potenziale di un prodotto blockbuster o che sono stati interrotti in uno stadio precoce per mancanza di potenziale come blockbuster. Come nel caso della costituzione di Actelion, alcuni collaboratori rilevano poi il prodotto, la licenza e il team e creano una propria azienda.

Il progetto è realizzato nel quartiere di Bachgraben, ad Allschwil (BL), dove un laboratorio interamente attrezzato in un edificio privato esistente potrà essere utilizzato gratuitamente a breve termine. Lo sviluppo che porterà a un utilizzo denso e vario della sede è condotto in parallelo su un'area vicina, che può raggiungere i tre ettari di parcelle disponibili. L'Istituto Swiss TPH prevede di trasferirsi su quest'area. Parallelamente, anche il Parc technologique du Jura (innodel) racchiude un potenziale di sviluppo. Infine, il progetto della Svizzera nordoccidentale prevede a lungo termine un cambiamento di destinazione di altre sedi nel centro città di Basilea, in particolare nel quartiere Klybeck.

Si fa carico del funzionamento un ente responsabile locale, che risulterà dalla trasformazione dell'attuale associazione «Parco dell'innovazione della regione svizzera nordoccidentale» in una fondazione e che già oggi gode di un ampio sostegno nel

²⁶ Cfr. dossier «SIP NWCH». Le informazioni sul progetto sono disponibili in francese e tedesco sul sito www.sip-nw.ch. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

quadro dell'economia privata, della scienza e dei poteri pubblici regionali. Il primo progetto previsto nel nuovo centro di ricerca consiste nello sviluppo di un osteotomo laser minimamente invasivo, per il quale la fondazione Werner-von-Siemens mette a disposizione fondi per 15 milioni di franchi a titolo di finanziamento iniziale.

2.4.3 Procedura successiva, esame ulteriore

Nel loro piano di attuazione, oltre alla configurazione iniziale con due hub e due reti regionali, i Cantoni hanno proposto che sia sviluppata una procedura di accreditamento per le future reti regionali.

Il riesame del grado di avanzamento delle sei candidature non considerate costituirà una tappa importante in tal senso. Questa procedura successiva è strettamente basata sulla procedura di selezione originaria e ha l'obiettivo di selezionare, tra questi sei progetti, sedi supplementari in uno stadio avanzato di sviluppo. Il DEFR ha assicurato il riesame delle sei candidature; la SEFRI ha accettato di condurre tale riesame e svolgerà tale procedura entro la fine 2015. A partire dal 2016 la fondazione sarà responsabile dello sviluppo del parco dell'innovazione ed, eventualmente, della selezione di nuove sedi. Anche le nuove candidature dovranno soddisfare i severi criteri definiti dalla CDEP. Affinché anche le sedi ulteriori possano beneficiare delle fidejussioni della Confederazione (cfr. n. 3.2), è necessario che la loro affiliazione sia approvata dal nostro Collegio, come è avvenuto per la configurazione iniziale.

Da un lato, il nostro Collegio ritiene importante che il parco dell'innovazione si concentri su poche sedi forti, per evitare una dispersione delle forze. Dall'altro lato, per assicurare il potenziale di sviluppo ulteriore del parco dell'innovazione, è essenziale che in qualsiasi momento le sedi possano aderire alla fondazione Swiss Innovation Park o esserne espulse. Concretamente, questo significa che le sedi esistenti e le nuove sedi dovranno essere valutate periodicamente. La possibilità di affiliazione di nuove sedi sarà garantita in ogni momento (cfr. anche n. 2.3.1), poiché lo statuto offre la necessaria flessibilità per quanto riguarda la composizione del consiglio di fondazione. Come sopraccitato, rimane necessaria l'approvazione da parte del nostro Collegio.

2.5 Prospettive di sviluppo

Prospettive di sviluppo

L'evoluzione futura del parco dell'innovazione dipenderà fortemente dallo sviluppo di un marchio ombrello e dalla sua percezione a livello internazionale. Non sono soltanto sfruttati i meccanismi e i canali esistenti; in collaborazione con i responsabili locali, l'ente responsabile locale svilupperà anche nuove idee per il posizionamento del marchio.

La futura evoluzione a livello nazionale dipenderà in maniera decisiva dallo sviluppo effettivo delle singole sedi. Soltanto con l'urbanizzazione primaria di superfici, la creazione di un'infrastruttura centrale e con l'insediamento di imprese ad alta intensità di ricerca, le singole sedi del parco dell'innovazione potranno dimostrare che le loro proposte funzionano davvero. In base ai compiti definiti, la fondazione Swiss Innovation Park rende possibile, sostiene e segue le reti regionali in questo percorso,

assumendo il ruolo di interfaccia con la Confederazione, contribuendo al posizionamento internazionale delle sedi, garantendo la qualità e assicurando l'interconnessione tra le sedi e con le altre organizzazioni.

Sarà inoltre redatto un rapporto annuale all'attenzione della Confederazione, che verterà non soltanto sull'avanzamento effettivo dello sviluppo e dell'edificazione e sul posizionamento del marchio «Swiss Innovation Park», ma anche, e in particolar modo, sul rispetto delle condizioni poste dalla LPRI, affinché il nostro Collegio possa averne sempre una visione precisa. Il nostro Consiglio definirà le necessarie precisazioni nel contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI) che concluderà con la fondazione e disporrà così un prezioso strumento per la tutela dei suoi interessi.

3 Provedimenti di sostegno

3.1 Strumenti esistenti

In linea di principio, gli strumenti esistenti nel panorama svizzero della promozione sono anche a disposizione per le attività nelle sedi del parco dell'innovazione. Naturalmente le norme e le disposizioni dei singoli strumenti conservano la loro piena validità. Ciò significa, per esempio, che potranno essere utilizzati gli affermati meccanismi di promozione del FNS, della CTI e della NPR. Sono inoltre disponibili le offerte di sostegno nel quadro del programma Energia Svizzera dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) oppure la promozione delle tecnologie ambientali dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Inoltre, grazie ai servizi dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è possibile un accesso facile ed economico al sistema di brevetti.

Nel quadro dell'elaborazione del messaggio concernente la promozione della piazza economica 2016–2019, i servizi specializzati della Confederazione e la S-GE hanno convenuto che l'ente responsabile nazionale del parco dell'innovazione deve rispondere a un interesse nazionale superiore e che può beneficiare delle prestazioni di base della S-GE. Esse includono misure specifiche di promozione del parco dell'innovazione o l'utilizzo dei canali di marketing esistenti e delle pertinenti informazioni della S-GE. Inoltre, il parco dell'innovazione è considerato dalla S-GE nel settore «ricerca e innovazione». Le sedi non sostengono i costi per questa prestazione di base che la S-GE può fornire nel quadro del mandato della SECO. Esse ottengono rapidamente una visibilità internazionale, per esempio grazie al manuale dell'investitore e alla presenza in Internet in otto lingue della S-GE.

Anche gli uffici swissnex inseriranno nei loro portafogli le sedi del parco dell'innovazione, contribuendo a dare loro una maggiore visibilità.

3.2 Sostegno della Confederazione

Il nostro Collegio prevede di poter dare forti impulsi alle future sedi del parco dell'innovazione nel quadro della sua attuale politica di promozione, senza dover adeguare i suoi strumenti o le sue procedure in merito; considera prioritario il rafforzamento dei partenariati pubblico-privato nel campo delle infrastrutture di ricerca.

Nel presente messaggio viene sviluppato un meccanismo che consente alla fondazione Swiss Innovation Park di mettere a disposizione fondi vincolati, limitati nel tempo e rimborsabili, per investimenti in infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche e installazioni tecniche (cfr. n. 3.2.1). Per poter ottenere i fondi necessari a tal fine, la fondazione ottiene una fideiussione della Confederazione.

3.2.1 Uso previsto

I prestiti a destinazione vincolata possono essere impiegati per il prefinanziamento di:

- infrastrutture di ricerca, come per esempio la realizzazione di una *clean room*, di un laboratorio pressurizzato, di una camera priva di vibrazioni, di un laboratorio laser con uno speciale grado di sicurezza;
- piattaforme tecnologiche, come per esempio un servizio di microscopia elettronica, un centro di tomografia per l'analisi dei materiali, una galleria del vento, una piattaforma di simulazione, una stazione di ricerca sull'idrogeno;
- installazioni tecniche, come per esempio l'acquisto di grandi apparecchi quali stampanti 3D industriali per i metalli, sistemi di saldatura laser, sistemi a fascio ionico focalizzato, apparecchi di rivestimento.

Gli esempi concreti sopracitati hanno un fine esplicativo e non devono essere considerati come esaustivi. I prestiti a destinazione vincolata non possono essere concessi per l'acquisto e l'urbanizzazione di fondi, per la costruzione di immobili (involucro dell'edificio), per la messa a disposizione di superfici di piano o per la copertura di costi di esercizio di qualsiasi tipo, una tantum o ricorrenti. Lo statuto dell'ente responsabile nazionale contiene un articolo sulla destinazione speciale dei prestiti (cfr. appendice). Tale disposizione dovrà anche figurare nel contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'ente responsabile nazionale.

3.2.2 Fideiussione della Confederazione

L'ente responsabile nazionale deve ottenere, da privati o sui mercati finanziari, i fondi necessari per sostenere gli enti responsabili delle sedi. Grazie a una fideiussione della Confederazione per l'ottenimento di tali fondi, gli interessi relativi al capitale di terzi potranno essere mantenuti a un livello molto basso. Per permettere all'ente responsabile nazionale di ottenere il miglior tasso di interesse, la Confederazione deve potersi fare garante per mezzo di fideiussioni solidali conformemente agli articoli 492-592 del Codice delle obbligazioni²⁷. In tal modo, i creditori potranno esigere dalla Confederazione, in quanto debitore solidale, il saldo degli interessi o degli ammortamenti non rimborsati non appena l'ente responsabile nazionale è in ritardo nel pagamento del suo debito ed è stato esortato invano o se ne è nota l'insolvenza. L'ente responsabile nazionale invece, nei contratti di affiliazione che conclude con gli enti responsabili locali, deve concordare modalità che garantiscano il rimborso dei prestiti concessi e che trasferiscano sugli enti locali la responsabilità

²⁷ RS 220

in caso di mancato pagamento. L'ente responsabile nazionale fissa i criteri corrispondenti e la procedura per la concessione di un prestito in regolamenti che apportano le necessarie precisazioni, mentre le condizioni quadro generali sono definite nel contratto di diritto pubblico tra la fondazione e la Confederazione.

Il 27 agosto 2014 il nostro Collegio ha optato per un sostegno al parco svizzero dell'innovazione mediante fideiussione, poiché tale procedura presenta diversi vantaggi:

- le fideiussioni sono impegni condizionali non monetari, pertanto non gravano sul bilancio della Confederazione;
- si tiene conto del ruolo sussidiario della Confederazione, poiché non è previsto alcun contributo federale diretto a favore del parco dell'innovazione;
- i prestiti rimborsati e le fideiussioni scadute senza perdite possono essere impegnati di nuovo nei limiti del credito quadro concesso;
- l'ente responsabile nazionale può reagire in maniera flessibile alle singole richieste di prestito e, nel caso di ulteriori richieste, preferire le sedi che hanno mostrato un'elevata disciplina nel rimborso. Si sviluppa così un sistema bonus-malus.

Con tale procedura si mantiene una pressione sull'ente responsabile nazionale affinché continui ad associare la concessione di prestiti a destinazione vincolata agli enti responsabili delle sedi a criteri di eccellenza e a pretendere dalle sedi una rigida disciplina finanziaria. In tal modo la Confederazione incentiva indirettamente l'ente responsabile nazionale a sostenere le infrastrutture di ricerca soltanto in funzione delle loro esigenze effettive e della loro provata capacità di rimborsare, nonché a guadagnarsi sul medio periodo una buona reputazione in quest'ambito.

Oltre a questo meccanismo, l'ente responsabile nazionale è libero di sviluppare e utilizzare altre forme di sostegno.

3.2.3 Stima dell'importo complessivo di un credito quadro

Secondo l'articolo 21 capoverso 4 lettera e della legge federale del 7 ottobre 2005²⁸ sulle finanze della Confederazione, per l'assunzione di fideiussioni da parte della Confederazione è necessario un credito d'impegno. Per stimare l'importo complessivo del credito quadro richiesto occorre tenere conto dei tre elementi seguenti: innanzi tutto, l'importo previsto dei prestiti individuali per progetto, in secondo luogo, la durata probabile del prestito individuale e, in terzo luogo, della data supposta in cui tali importi saranno presumibilmente impiegati.

L'importo dei prestiti individuali per progetto può, per esempio, essere stimato a partire dalle domande esistenti e dai costi tipici delle infrastrutture di ricerca o delle grandi apparecchiature (cfr. n. 3.2.1). Una stampante 3-D per uso industriale costa tra 0,5 e 1,5 milione di franchi. Un grande apparecchio costa in genere tra i 2 milioni (p. es. sistemi a fascio ionico focalizzato, tomografo computerizzato industriale) e i 5 milioni (impianti energetici pilota per adattamento su scala industriale). Negli scorsi anni, il FNS ha finanziato in media infrastrutture per 15-20 milioni di franchi

all'anno (senza gli impianti destinati alla fisica delle particelle), corrispondenti a un cofinanziamento medio di 0,5 milioni per progetto²⁹. Importi simili figurano anche nei programmi dell'UFE e dell'UFAM, che cofinanziano impianti pilota e di dimostrazione nel settore dell'energia e dell'ambiente³⁰. Per quanto riguarda i prestiti individuali per progetto, si possono stimare 1–2 milioni di franchi per un grande apparecchio e 2–5 milioni di franchi per un'infrastruttura di ricerca.

La durata media di ammortamento delle infrastrutture e delle attrezzature può essere impiegata per stimare la durata probabile di un prestito individuale. Nell'industria, le grandi attrezzature sono generalmente ammortizzate in quattro anni e le infrastrutture di ricerca in dieci. Le istituzioni scientifiche hanno generalmente bisogno di più tempo rispetto all'industria per ammortizzare tali investimenti. Per semplicità si può tuttavia considerare che un prestito individuale di 2 milioni di franchi sarà rimborsato in quattro anni (e, per analogia, un prestito individuale di 5 mio. di franchi in dieci anni).

Il momento a partire dal quale una sede potrebbe avere bisogno di un prestito dipende ampiamente dallo stadio di sviluppo e dall'avanzamento in tale sede. Basandosi sui progetti delle diverse sedi, si può stimare grosso modo che, dal 2016, le singole sedi del SIP West EPFL potrebbero finanziare progetti con l'aiuto dei primi prestiti, mentre la maggior parte delle domande dovrebbe arrivare soltanto successivamente. L'hub di Zurigo inizialmente chiederà soltanto poche infrastrutture di ricerca; le sue principali fasi di domanda di prestiti, a partire dal 2018 circa, potrebbero essere cicliche, in funzione dell'effettivo stato di avanzamento delle costruzioni. Lo stesso dovrebbe valere per le reti regionali.

Queste considerazioni permettono di dedurre un volume di fidejussione massimo per prestito individuale da finanziare annualmente:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
prestito individuale	2	1.5 2	1 1.5 2	0.5 1 1.5 2	2 0.5 1.5	1.5 2 0.5 1	1 1.5 2 0.5	0.5 1 1.5 2	2 0.5 1 1.5
fidejussione	2	3.5	4.5	5	5	5	5	5	5

²⁹ Cfr. dati relativi ai programmi «R'Equip» e «Research Infrastructures», disponibili in francese e tedesco nei rapporti annuali del FNS sul sito www.fns.ch > Publications > Rapport annuel

³⁰ Cfr. la scheda informativa relativa ai programmi pilota e di dimostrazione, 2014, Ufficio federale dell'energia (disponibile sul sito www.ufe.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni) e il «Rapporto del Consiglio federale sugli effetti della promozione delle tecnologie ambientali nel periodo 2007–2011» (FF 2013 7373)

Di conseguenza, per un prestito individuale rinnovabile di 2 milioni di franchi rimborsabile su quattro anni, sarebbe necessario un volume di fideiussione globale di 5 milioni di franchi al massimo.

Per analogia, per un prestito individuale rinnovabile di 5 milioni di franchi rimborsabile su dieci anni, servirebbe un volume di fideiussioni globale di 27,5 milioni di franchi al massimo.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
prestito	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	5	4.5	4
individuale		5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	5	4.5
			5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	5
				5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5
					5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1
						5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5
							5	4.5	4	3.5	3	2.5	2
								5	4.5	4	3.5	3	2.5
									5	4.5	4	3.5	3
										5	4.5	4	3.5
fideiussione	5	9.5	13.5	17	20	22.5	24.5	26	27	27.5	27.5	27.5	27.5

Supponendo che ciascuna sede non chieda più di due grandi apparecchi (di circa 2 mio. di franchi) all'anno, il che rappresenterebbe un volume di fideiussione massimo di 10 milioni di franchi, e non più di due infrastrutture di ricerca (di circa 5 mio. di franchi) all'anno, corrispondenti a un volume di fideiussione massimo di 55 milioni di franchi, occorrerebbe una fideiussione media di 65 milioni di franchi per sede.

Pertanto, il volume di fideiussione ammonterebbe a 260 milioni di franchi per quattro sedi e a 520 milioni di franchi per otto sedi.

3.2.4 Importo e durata della fideiussione della Confederazione

Le precedenti riflessioni mostrano per esempio che il volume di fideiussione necessario per permettere la concessione di prestiti rinnovabili di 2–5 milioni di franchi per progetto corrisponde a diverse centinaia di milioni di franchi. Ciò non significa necessariamente che i progetti individuali siano coperti da un prestito di importo o di durata sempre uguale. Le stime sopraccitate valgono soltanto per determinare l'importo totale del credito quadro.

Tenendo conto delle forti incertezze connesse alla pianificazione, il nostro Collegio propone un credito quadro di 350 milioni di franchi, che permetterà all'ente responsabile nazionale di reagire in maniera flessibile alle domande individuali fintantoché l'importo dell'impegno non supererà l'importo massimo del credito quadro.

Le Camere federali potranno informarsi a più riprese sullo stato del suo impegno. Nel messaggio ERI 2021-2024 si riferirà per la prima volta dei successi e della realizzazione degli obiettivi del parco dell'innovazione (valutazione intermedia) e al momento dell'elaborazione del messaggio successivo, per gli anni 2025-2028, si disporrà di conoscenze accertate in merito alla fideiussione della Confederazione. Dato che questi lavori preparatori avranno luogo all'inizio del 2024, il credito quadro deve essere limitato all'inizio del 2024.

Per tenere conto delle forti incertezze riguardanti il reale fabbisogno di fideiussioni della Confederazione e permettere al nostro Collegio un controllo e una gestione

efficaci, il credito quadro sarà sbloccato in tre rate. Inoltre, per limitare anche nel tempo il rischio finanziario per la Confederazione e tenere conto della durata limitata di tale misura, la Confederazione concederà soltanto fidejussioni con una durata massima di 10 anni. In caso di limitazione del periodo d'impegno fino a inizio 2024, le fidejussioni della Confederazione non potranno protrarsi oltre l'inizio del 2034.

3.2.5 Valutazione del rischio

La Confederazione dovrebbe farsi garante per prestiti relativi a infrastrutture di ricerca soltanto dal momento in cui l'esigenza effettiva e la pertinenza della ricerca per gli investimenti in questione saranno state attestate. L'ente responsabile nazionale deve anche assicurarsi che le domande siano presentate in maniera coordinata a livello nazionale e che sia stata prima esaminata la disponibilità di infrastrutture di ricerca già esistenti. Idealmente, le installazioni da finanziare devono essere a disposizione di tutti i soggetti di una sede, conformemente a una strategia di «libero accesso». Al contempo, insieme alla domanda di credito, gli enti responsabili delle sedi devono provare la loro capacità di rimborsarlo presentando un business plan. La SEFRI si riserva il diritto di esaminare tali contratti di prestito; nel caso specifico potrà fare appello ad altri servizi federali interessati.

Le modalità di concessione di una fideiussione della Confederazione all'ente responsabile nazionale includono anche le condizioni relative all'assegnazione dei fondi (istituzioni aventi diritto, durata massima, destinazione d'uso ecc.). Sono specificate nel contratto di diritto pubblico tra il Consiglio federale e l'ente responsabile nazionale conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPRI; in tal modo è più sicuro che gli enti responsabili delle sedi ammortizzino completamente gli investimenti.

Un elevato grado di eccellenza, qualità e autofinanziamento è già stato attestato nelle sedi della configurazione iniziale del parco dell'innovazione. Inoltre, le scuole universitarie e i partner industriali che vi partecipano sono istituzioni e organizzazioni affidabili. Man mano che i finanziamenti saranno ammortizzati, si ridurranno gli impegni di garanzia, cosicché il rischio di responsabilità della Confederazione potrebbe rivelarsi nettamente inferiore dell'ammontare complessivo della fideiussione, anche se il credito quadro fosse stato in gran parte sfruttato. Dal momento che soltanto le sedi che fanno parte del parco dell'innovazione possono chiedere prestiti, il controlling può essere efficace.

Se si tiene conto inoltre dello sblocco del credito quadro in varie tappe e della limitazione della durata delle fidejussioni a dieci anni, il rischio per la Confederazione è comparativamente modesto.

3.2.6 Decreto federale 1 (decreto di stanziamento)

All'articolo 1 del decreto federale 1, il nostro Collegio propone alle Camere federali lo stanziamento di un credito quadro dell'importo totale di 350 milioni di franchi a partire dal 2016. Tale credito quadro è limitato all'inizio del 2024 e serve soltanto alla fideiussione della Confederazione per i fondi ottenuti dall'ente responsabile nazionale da finanziatori privati o sui mercati finanziari e destinati alla concessione di prestiti agli enti responsabili locali. Questi ultimi possono impiegare i prestiti

esclusivamente per prefinanziare infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche e installazioni tecniche. Le fideiussioni della Confederazione possono essere concesse soltanto per un periodo di dieci anni al massimo, quindi al più tardi dieci anni dopo la scadenza del periodo d'impegno del credito quadro, anche se il debito principale esiste ancora. Pertanto, tutte le fideiussioni della Confederazione si estinguono al più tardi il 1° gennaio 2034. Ciò esclude che una misura di durata limitata risulti in un impegno di durata illimitata.

Conformemente all'articolo 2 del decreto federale 1, il credito quadro è sbloccato in più rate. Il nostro Collegio sbloccherà una prima rata di 150 milioni di franchi dopo la conclusione del contratto di diritto pubblico con l'ente responsabile nazionale e dopo aver preso atto dei piani di finanziamento e d'investimento; le altre due rate di 100 milioni di franchi saranno sbloccate dopo aver preso atto dello stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo delle sedi del parco dell'innovazione e dei loro rispettivi piani di finanziamento e d'investimento.

3.3 Cessione di fondi della Confederazione

Il messaggio del 9 novembre 2011³¹ concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione ha definito le condizioni giuridiche e le modalità di sostegno del parco dell'innovazione mediante la cessione di fondi della Confederazione³². Il sostegno da parte della Confederazione è disciplinato all'articolo 33 LPRI in una disposizione «potestativa» (cfr. anche i n. 1.3.3 e 6.1). Con il presente messaggio, il nostro Collegio propone di concretizzare tale possibilità di sostegno.

3.3.1 Considerazioni generali

Il nostro Collegio è in linea di principio disposto a esaminare la cessione di fondi della Confederazione alle sedi degli enti responsabili accreditati del parco dell'innovazione, a condizione che la Confederazione già disponga di superfici corrispondenti e possa metterle a disposizione di un parco dell'innovazione³³. In caso di cessione, vigono le responsabilità, le procedure e le modalità figuranti nell'OILC. Se per esempio un organo della costruzione e degli immobili intende vendere un immobile, deve verificare che tale immobile non serva a un eventuale altro uso proprio da parte della Confederazione prima di esaminare gli interessi dei Cantoni e dei Comuni (art. 13 cpv. 2 OILC). Un'eventuale vendita deve aver luogo, in linea di principio, a prezzi di mercato (art. 13 cpv. 3 OILC). Gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di costruzione sostenibile della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti

³¹ FF 2011 7811

³² FF 2011 8913

³³ Cfr. a riguardo la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Derder 14.3749 «Parco nazionale dell'innovazione. Due poli e due misure?»

pubblici (KBOB)³⁴ (art. 9 cpv. 2 lett. f OILC; cfr. n. 4.5). Tali raccomandazioni dovranno anche essere riprese nei successivi contatti di superficie.

Se i fondi della Confederazione non sono venduti ma, per esempio, messi a disposizione del parco dell'innovazione in diritto di superficie, la loro cessione avviene con destinazione vincolata, ovvero con l'obbligo di istituirvi il parco dell'innovazione. In tal caso, il nostro Collegio prevede che sia titolare del diritto di superficie il Cantone di ubicazione e non l'ente responsabile nazionale. Ciò risulta direttamente dall'ordine di priorità, fissato nell'OILC, in base al quale devono essere esaminati gli interessi degli organi pubblici della costruzione e degli immobili (art. 24 cpv. 2 OILC). La probabilità di un accordo tra le parti è nettamente maggiore, dato che entrambe agiscono nell'interesse pubblico comune.

La cessione di fondi adeguati della Confederazione ha luogo senza rinuncia agli interessi sul diritto di superficie (art. 33 cpv. 1 lett. b LPRI). Al momento dell'adozione del decreto federale, i Cantoni di ubicazione interessati devono adempiere le condizioni in materia di pianificazione del territorio e delle zone relative all'utilizzo vincolato dei fondi per il parco dell'innovazione (art. 33 cpv. 2 lett. a LPRI). Poiché sia la disposizione legale concernente lo scopo «sostegno al parco dell'innovazione» sia il dezonamento effettuato dal Cantone sono associati a un'effettiva limitazione dell'utilizzo, non è possibile realizzare interessi sul diritto di superficie di qualsiasi importo. La restrizione della destinazione genera una rinuncia parziale a interessi sul diritto di superficie più elevati che si estende su tutta la durata del diritto di superficie (e che si potrebbero in teoria ottenere con un cambiamento di destinazione, per esempio destinando all'area alla costruzione di alloggi).

3.3.2 Procedura relativa a Dübendorf

Il nostro Collegio considera l'area dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf una parte della riserva strategica di terreni della Confederazione e intende preservarla per le generazioni future. È quindi esclusa la vendita dell'area. Il 3 settembre 2014, il nostro Collegio ha deciso di riservare una superficie estesa fino a 70 ettari nella parte nord-occidentale dell'aerodromo al parco dell'innovazione; in altre parole, questa parte dell'area non sarà destinata a nessun altro utilizzo.

L'area fa parte del portafoglio immobiliare del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il ruolo di rappresentante del proprietario, nel caso presente, è assunto dal settore di competenza «Immobili» di armasuisse.

Il Cantone di Zurigo ha avviato delle trattative con i rappresentanti del proprietario per una cessione graduale dell'area riservata. In precedenza, il Cantone ha concretizzato in uno studio urbanistico la ripartizione dell'utilizzo del parco dell'innovazione

³⁴ Le raccomandazioni sono disponibili sul sito www.kbob.admin.ch > Pubblicazioni > Raccomandazioni per costruire in modo sostenibile

(hub di Zurigo)³⁵. Lo studio urbanistico costituisce la base per l'elaborazione del piano di edificabilità cantonale. Dato che il progetto di utilizzo è entrato simultaneamente nel piano direttore cantonale del Cantone di Zurigo, quest'ultimo, con riserva dell'approvazione del piano direttore cantonale da parte del nostro Collegio, adempie le condizioni in materia di pianificazione del territorio e delle zone per l'utilizzazione vincolata del fondo (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. a LPR).

La prima tappa dello sviluppo è divisa in parti di costruzione e parti di urbanizzazione primaria. Tali parti si differenziano per progetti di utilizzo e strutture di quartiere. Per ogni parte sono definite parcelle di cui dev'essere stimato il valore venale. Affinché il proprietario e il Cantone si accordino in merito agli interessi sul diritto di superficie comunemente praticati sul mercato in funzione dell'utilizzo previsto, è opportuno che definiscano congiuntamente un estimatore. Gli interessi esatti sul diritto di superficie potranno essere calcolati soltanto in presenza di una stima dettagliata del valore venale e in base ai futuri impieghi effettivi. La procedura di stima sarà ripetuta per ogni parte di costruzione o terreno edificabile, a seconda dello stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo dell'area. Il calcolo concreto degli interessi sul diritto di superficie dev'essere disciplinato nei contratti di superficie, tenendo conto della destinazione vincolata e dell'adeguamento allo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo.

Procedendo per tappe si evita di impedire o di limitare prematuramente altre esigenze nella sede (p.es. gli attuali impieghi da parte dell'esercito, i contratti di affitto a terzi). Al contempo, nella sede può sorgere rapidamente un primo punto di cristallizzazione del futuro parco dell'innovazione, che può essere sviluppato gradualmente. Inoltre, questa procedura permette alla Confederazione di attribuire direttamente una parte di terreno a un'istituzione federale (p. es. un'istituzione del settore dei PF), qualora intenda utilizzarne una parte in relazione al parco dell'innovazione (hub di Zurigo).

3.3.3 Altre sedi

Oltre al Cantone di Zurigo, anche gli altri Cantoni di ubicazione del parco dell'innovazione possono in linea di principio intraprendere trattative simili sulla cessione di fondi adeguati della Confederazione. Attualmente il Cantone di Neuchâtel sta negoziando con il proprietario in merito a un'area nei pressi del CSEM. Non vi sono altre domande concrete riguardanti la cessione di fondi della Confederazione. In linea di principio le considerazioni precedenti basate sull'OILC sono applicabili ad altri casi. Se anche in altre sedi si applicano limitazioni dell'utilizzo nel senso sopraindicato, idealmente si procede anche a una cessione in diritto di superficie con destinazione vincolata. Il nostro Collegio ribadisce che per decidere in merito a una sede del parco dell'innovazione non è determinante la disponibilità di simili aree,

³⁵ Studio urbanistico «Nationaler Innovationspark, Hubstandort Dübendorf», Dipartimento dell'economia e Dipartimento del territorio del Cantone di Zurigo, agosto 2014 (disponibile in tedesco su www.vd.zh.ch > Innovationspark). Il perimetro destinato al parco dell'innovazione è stato fissato sulla base di studi precedenti, cfr. rapporto «Militärisch-zivilaviatische Mischnutzung des Flugplatzes Dübendorf», Ecoplan / avienva / Bächthold & Moor, Berna 2012 (disponibile in tedesco sul sito www.ufac.admin.ch > Temi > Infrastruttura > Aerodromi > Aerodromi militari con utilizzazione civile > Dübendorf).

bensì la precedente affiliazione alla fondazione come ente responsabile della sede in base ai severi criteri della CDEP.

3.3.4 Decreto federale 2 (decisione di principio)

Gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione possono sbrigare gli affari in modo autonomo (art. 12 cpv. 1 OILC), in particolare anche l'acquisto e la vendita di immobili e la costituzione di diritti di superficie. Non è prevista una decisione delle Camere federali in merito.

Tuttavia, per la cessione di fondi della Confederazione al fine di istituirvi il parco dell'innovazione, il nostro Collegio non vuole soltanto portare a conoscenza delle Camere federali le sue riflessioni di base contenute nel presente capitolo, ma intende anche sottoporle a conferma. Ci avvaliamo pertanto dell'articolo 148 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002³⁶ sul Parlamento (LParl) e presentiamo all'Assemblea federale un disegno semplice di decreto federale.

Con il decreto federale 2, il nostro Collegio chiede alle Camere federali che possa essere effettuata la cessione di fondi della Confederazione al fine di istituirvi una sede del parco dell'innovazione in linea di principio in diritto di superficie e senza rinuncia agli interessi su tale diritto. La cessione può avvenire per tappe. L'interesse sul diritto di superficie deve essere fissato per contratto tenendo conto della destinazione vincolata, e deve essere adeguato allo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo dell'area. Per il resto, si rimanda alle considerazioni precedenti.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Fideiussione della Confederazione

Le fideiussioni sono impegni condizionali non monetari. Concludendo una fideiussione, la Confederazione assume soltanto la responsabilità per i pagamenti di ammortamento e gli interessi verso i creditori. Un obbligo di pagamento sorgerebbe soltanto se la fondazione non fosse più in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei suoi creditori – una situazione che può verificarsi soltanto qualora i responsabili delle sedi non siano più in grado di adempiere ai propri impegni verso la fondazione. Tale rischio può essere minimizzato con pertinenti disposizioni nei contratti di affiliazione tra la fondazione e i responsabili delle sedi.

Poiché le sedi del parco dell'innovazione sono in parte in costruzione e in parte in fase di sviluppo, le prime domande di prestito garantito dalla Confederazione sono attese a partire dal 2016, dopo l'introduzione della fideiussione della Confederazione. A partire dal 2018 si prevede un netto aumento del numero di queste domande.

³⁶ RS 171.10

Esclusione di rischi finanziari per il settore dei PF

Il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di verificare sia i contratti esistenti sia quelli futuri e, in particolare, i progetti di organizzazione e di finanziamento di tutte le sedi della configurazione iniziale. Saranno esaminati in particolare i contratti delle istituzioni interessate del settore dei PF con i rispettivi Cantoni di ubicazione delle sedi, per verificare se il loro finanziamento è assicurato e per garantire che tali istituzioni non provochino per il settore dei PF ulteriori rischi finanziari derivanti da un loro impegno relativo a immobili. Il nostro Collegio ha inoltre deciso che eventualmente i contratti devono essere adeguati.

4.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'elaborazione del contratto di diritto pubblico tra il nostro Collegio e la fondazione Swiss Innovation Park è effettuata al DEFR. Per l'ulteriore onere amministrativo a breve termine, la SEFRI e la SECO dispongono in linea di principio delle risorse e delle esperienze necessarie.

Le trattative per la cessione di fondi della Confederazione e per l'elaborazione dei relativi contratti sono preparate dagli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione, eventualmente dal settore di competenza «Immobili» di armasuisse in caso di responsabilità del DDPS. L'onere supplementare risultante a breve termine potrà essere coperto con le risorse esistenti.

L'onere a medio e lungo termine per gli uffici specializzati non può essere stimato oggi. Per le Forze aeree, in particolare, le disposizioni da prendere in vista dei lavori per il parco dell'innovazione a Dübendorf potranno generare un onere supplementare non trascurabile.

4.1.3 Altre ripercussioni

Un parco dell'innovazione funzionante può determinare un aumento delle richieste di contributi statali, in particolare presso il FNS, la CTI, la NPR e la promozione delle tecnologie energetiche e ambientali della Confederazione. Se è vero che le unità di ricerca e di sviluppo affermate dei grandi gruppi internazionali rimangono il principale gruppo-target di un parco dell'innovazione, l'esperienza dimostra che le aziende insediate con successo attraggono altre imprese fornitrici e PMI. Si deve anche tener conto del fatto che prima o poi saranno sviluppate misure specifiche nel settore delle start up e delle spin off in sedi selezionate. Il rafforzamento della Svizzera come polo di ricerca e innovazione perseguito con il parco dell'innovazione potrebbe inoltre condurre a lungo termine a un aumento di partenariati pubblico-privato nel settore ERI³⁷.

³⁷ Cfr. anche il messaggio del 9 novembre 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (FF 2011 7811, 7894)

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Nei Cantoni d'ubicazione, nonché nei centri urbani e negli agglomerati interessati, il parco dell'innovazione rappresenterà un progetto a lungo termine di grande portata. Da diversi anni, le cerchie interessate lavorano attivamente ai progetti per essere prese in considerazione come sedi del parco dell'innovazione. In tutte le sedi, i progetti sono sostenuti da decisioni dei Consigli di Stato e, in parte, dagli impegni finanziari dell'economia privata.

In linea di principio è possibile che il parco dell'innovazione abbia un influsso sull'identità e sullo sviluppo territoriale dei Comuni di ubicazione. Tuttavia, già oggi le sedi della configurazione iniziale si caratterizzano per l'interazione tra scienza ed economia, per la presenza di imprese ad alta intensità di valore aggiunto e di impieghi altamente qualificati. Attualmente, la maggior parte delle aree è già stata destinata a questi scopi, oppure tali destinazioni sono previste da diversi anni.

Le regioni di montagna, fatti salvi gli effetti positivi del parco dell'innovazione per la Svizzera in quanto polo economico, non sono essenzialmente interessate dal presente progetto.

4.3 Ripercussioni sull'economia

Dal parco dell'innovazione ci si attende un effetto positivo a lungo termine sul mantenimento della capacità d'innovazione della Svizzera, sulla sua competitività e, di conseguenza, sull'attrattività del Paese. Inoltre, le conoscenze generate e trasferite in Svizzera mediante la ricerca sono considerate una risorsa strategica per la Svizzera e per le future generazioni.

Il parco dell'innovazione deve facilitare la creazione di valore e garantire o creare posti di lavoro di qualità. Con l'assegnazione di superfici urbanizzate al servizio dell'innovazione si riducono in maniera considerevole i tempi di reazione dei soggetti svizzeri alle opportunità che si presentano e si rafforza la competitività. Gli obiettivi perseguiti con il parco dell'innovazione coincidono per la maggior parte con gli obiettivi della promozione della piazza economica nazionale svizzera³⁸. In futuro quest'ultima si concentrerà ancora di più su rami economici innovativi e ad alta intensità di valore aggiunto, come per esempio il campo delle scienze biologiche e delle cleantech, e nell'elaborazione della sua futura strategia presterà ancora più attenzione all'aspetto dell'innovazione e del mantenimento della capacità innovativa.

4.4 Ripercussioni per la società

L'impostazione del parco dell'innovazione tiene conto di tutti i principi e delle caratteristiche dell'affermata politica svizzera di promozione della ricerca e dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione sono importanti pilastri del benessere

³⁸ Messaggio del ... sulla promozione della piazza economica 2016–2019 (FF 2015 ...)

della società, poiché rappresentano la base della competitività dell'economia svizzera nel contesto internazionale. La loro promozione da parte dei poteri pubblici è considerata da decenni un compito necessario ed essenziale dello Stato e gode di un ampio consenso sociale. Le caratteristiche fondamentali di questa promozione, vale a dire il sostegno della ricerca di base principalmente ad opera dalla Confederazione, l'autogestione il più possibile estesa di cui beneficiano gli scienziati (idea di autonomia) e il ruolo sussidiario della Confederazione rispetto ai Cantoni e all'economia privata nella promozione dell'innovazione, si sono rivelate eccezionalmente valide.

Nel complesso, si prevede che nelle sedi sorgeranno posti di formazione e di lavoro ad alto valore sia presso i partner di ricerca sia presso i partner economici e le relative imprese fornitrici e di sostegno. Le sedi offriranno interessanti opportunità alle nuove leve accademiche e con formazione professionale. Ci si attende in particolare che la procedura di selezione delle prime sedi, originariamente affidata ai Cantoni, nonché il generale ruolo sussidiario della Confederazione e l'elevata autonomia nelle decisioni locali generino un ampio consenso.

4.5 Ripercussioni per l'ambiente

Il futuro parco dell'innovazione contribuirà da diversi punti di vista a orientare la ricerca e l'innovazione anche verso questioni di sostenibilità sociale ed ecologica. Nelle sedi della configurazione iniziale, già oggi è in parte condotta un ricerca sui temi centrali dell'efficacia energetica, della conversione di energia, del miglioramento della produzione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante risorse naturali. È previsto uno sviluppo di quest'attività, che determinerà un aumento del numero di progetti d'innovazione su questi temi. In tal modo le sedi contribuiscono direttamente allo scopo formulato nella LPRI, in base al quale il parco dell'innovazione deve rispondere alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile (art. 32 cap. 1 lett. a LPRI). Poiché il contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI) dovrà stipulare che la fondazione è tenuta a sviluppare e mantenere un Business Management System, la Confederazione avrà diverse occasioni per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 capoverso 1 LPRI).

Nell'ambito degli edifici da fabbricare, dell'infrastruttura e nel successivo utilizzo, ci si attende che le sedi puntino su un uso il più possibile ridotto di energia grigia e sul raggiungimento di un'efficienza energetica e delle risorse massima, svolgendo un ruolo esemplare a livello nazionale e internazionale. Per i relativi obiettivi devono fare riferimento allo «Standard della Costruzione Sostenibile Svizzera» (SNBS) del Network Costruzione sostenibile Svizzera (NNBS)³⁹. Si prevede inoltre l'acquisizione di prodotti particolarmente ispettori dell'ambiente ed efficaci sul piano energetico.

³⁹ Ulteriori informazioni sono disponibili su www.nnbs.ch > Construction durable

4.6 Riperussioni per l'immigrazione

Il parco dell'innovazione contribuirà a garantire il forte ruolo della Svizzera quale nazione leader dell'innovazione e, di conseguenza, la sua competitività negli anni e nei decenni a venire. Poiché si può immaginare che il mantenimento e lo sviluppo di investimenti privati svizzeri ed esteri potrebbero favorire l'immigrazione, in linea di principio può esservi una contraddizione tra il progetto di un parco dell'innovazione e le nuove disposizioni costituzionali risultanti dall'accettazione dell'iniziativa popolare «contro l'immigrazione di massa» (art. 121a della Costituzione federale⁴⁰ [Cost.]). Tuttavia, considerando che il parco è un progetto generazionale, un eventuale conflitto di obiettivi potrebbe comparire soltanto a lungo termine. Inoltre, l'attrattiva della Svizzera è il risultato globale di tutti gli ambiti della politica e dell'azione (non soltanto della politica ERI o della politica economica) e dipende anche da influssi estogeni quali l'economia mondiale, la situazione congiunturale globale e gli sviluppi nell'UE e nei Paesi terzi.

Per ragioni demografiche, anche in futuro la Svizzera dipenderà da personale qualificato svizzero e straniero. Se a causa del parco dell'innovazione aumentasse la domanda di lavoratori altamente qualificati, occorrerebbe anche tenerne conto nella promozione delle nuove leve e nel futuro orientamento delle misure di accompagnamento⁴¹. Inoltre, ci si potrebbe attendere dalla Confederazione che colleghi progetti di insediamento con permessi di dimora attrattivi per gli specialisti. Tuttavia, secondo le attuali conoscenze, è poco probabile che, al di fuori delle discussioni già in corso, il numero di domande in tal senso aumenti soltanto a causa del parco dell'innovazione.

Il progetto di parco dell'innovazione concorda inoltre con il modello di ammissione contenuto nell'avamprogetto posto in consultazione dal Consiglio federale l'11 febbraio 2015 per attuare l'articolo 121a Cost. (p.es. pone l'accento sugli specialisti e su altri lavoratori qualificati) e accorda un'attenzione particolare alle imprese innovanti e ad alta intensità di valore aggiunto.

5 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

5.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente messaggio concretizza l'impostazione del parco svizzero dell'innovazione e il sostegno accordatogli dalla Confederazione. Le necessarie basi legali sono state create nel quadro della revisione totale LPRI, annunciata nel messaggio del 25 gennaio 2012⁴² sul programma di legislatura 2011–2015 e nel decreto federale del 15 giugno 2012⁴³ sul programma di legislatura 2011–2015.

⁴⁰ RS 101

⁴¹ Cfr. l'avamprogetto del Consiglio federale dell'11 febbraio 2015 per attuare l'articolo 121a Cost. L'avamprogetto e il rapporto esplicativo sono disponibili sul sito www.sem.admin.ch > Attualità > Progetti di legislazione in corso > Revisione parziale della legge sugli stranieri

⁴² FF 2012 305, 403 e 408

⁴³ FF 2012 6413, 6422

Il progetto è menzionato espressamente nel messaggio sul programma di legislatura 2011–2015 tra i provvedimenti necessari. È annunciato anche negli Obiettivi annuali 2014 del nostro Collegio⁴⁴.

5.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto rappresenta una pietra miliare della nostra politica ERI ed è strettamente connesso alla politica della piazza economica e alla politica di crescita della Confederazione. Sarà quindi integrato anche nel nostro prossimo messaggio concernente la promozione della piazza economica svizzera 2016–2019. I servizi federali interessati del DEFR, in particolare la SEFRI e la SECO, hanno collaborato strettamente con la CDEP, responsabile a livello cantonale, coordinando le loro attività.

La creazione di un parco dell'innovazione è stata tra l'altro citata nella Strategia della Confederazione per l'efficienza delle risorse e le energie rinnovabili (Masterplan Cleantech)⁴⁵. Nel Masterplan Cleantech è stata presentata l'idea di un parco cleantech, ma il nostro Collegio si è pronunciato a suo tempo a favore di un parco dell'innovazione aperto a tutte le tematiche.

Il progetto presenta un legame materiale con la Strategia energetica 2050⁴⁶ e con il «Piano d'azione Economia verde»⁴⁷, dato che la ricerca energetica e la ricerca ambientale saranno priorità tematiche di alcune sedi del parco dell'innovazione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

La competenza dell'Assemblea federale relativa al decreto di stanziamento (decreto federale 1) è sancita agli articoli 167 Cost. e 32 capoverso 2 LPRI. La competenza relativa alla decisione di principio (decreto federale 2) risulta dagli articoli 173 capoverso 1 lettera g Cost. e 32 capoverso 2 LPRI.

L'articolo 32 capoverso 1 lettera b LPRI prevede che il parco dell'innovazione, nel rispetto dell'equilibrio tra le regioni, sia sin dall'inizio suddiviso in più sedi regionali. La Confederazione rispetta questo requisito nella «configurazione iniziale» descritta nel presente messaggio, consapevole di un successivo sviluppo dinamico.

⁴⁴ Obiettivo 24: «L'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite». Gli Obiettivi del Consiglio federale 2014 sono disponibili sul sito www.bk.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pianificazione politica > Gli Obiettivi > Archivio - Obiettivi del Consiglio federale, Parte I.

⁴⁵ Il Masterplan Cleantech è disponibile sul sito www.cleantech.admin.ch > Cleantech > La strategia Cleantech della Confederazione.

⁴⁶ Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ufe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Strategia energetica 2050.

⁴⁷ Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ufam.admin.ch > Temi > Economia verde.

La base legale per la fideiussione della Confederazione è l'articolo 33 LPRI capoverso 1 lettera f LPRI. La base legale per la cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie è l'articolo 33 LPRI capoverso 1 lettera b LPRI.

Infine, l'articolo 34 LPRI crea la base che permette alla Confederazione di concludere un contratto di diritto pubblico con l'ente responsabile nazionale conformemente alle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990⁴⁸ sui sussidi (LSu). Il contratto dovrà disciplinare in particolare la destinazione vincolata del sostegno della Confederazione, se non è già stata sufficientemente precisata nello statuto dell'ente responsabile nazionale.

6.2 Forma dell'atto

Il decreto federale 1 è emanato in forma di decreto federale semplice conformemente agli articoli 163 capoverso 2 Cost., 25 capoverso 2 LParl e 32 capoverso 2 LPRI. Il decreto federale 2 è emanato in forma di decreto federale semplice in base agli articoli 163 capoverso 2 Cost. e 32 capoverso 2 LPRI. I due decreti, pertanto, non sono emanati nel quadro dei decreti di finanziamento ordinari sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, ma in base al presente messaggio.

6.3 Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi, nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi, richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il credito quadro è pertanto subordinato al freno alle spese.

6.4 Conformità alla legge sui sussidi

Dal 2008, in tutti i messaggi concernenti l'elaborazione o la modifica di basi legali per sussidi, così come nei messaggi concernenti decreti di stanziamento e limiti di spesa, è necessario riferire sul rispetto dei principi stabiliti nella LSu.

Il decreto di stanziamento e il decreto relativo alla cessione di fondi adeguati permettono di accordare tali sussidi. La tabella sottostante risponde alle principali domande legate ai rapporti sui sussidi. Per quanto riguarda il credito quadro proposto, i mezzi finanziari previsti per raggiungere gli obiettivi prefissati sono documentati (cfr. n. 3.2).

Decreto federale

(1)

Importanza per gli obiettivi perseguiti

Permettere la creazione del parco dell'innovazione riveste una grande importanza per la realizzazione

⁴⁸ SR 616.1

dalla Confederazione	degli obiettivi di legislatura del nostro Collegio, sia nel settore ERI sia nella promozione della piazza economica. Il parco dell'innovazione non può essere realizzato senza il decreto di stanziamento. Il ruolo sussidiario della Confederazione è tenuto in conto, in quanto non è previsto alcun contributo federale diretto, ma soltanto una fideiussione per prestiti a destinazione vincolata.
Gestione materiale e finanziaria	Lo sblocco graduale del credito quadro da parte della Confederazione permette una gestione in funzione dell'effettivo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo dell'area. I diversi strumenti di rendicontazione forniscono alla Confederazione e alle Camere federali un quadro preciso dell'impiego dei fondi (p.es. scelta di norme contabili riconosciute, rapporti annuali).
Procedura per la concessione dei sussidi	Le fideiussioni sono concesse mediante un contratto di diritto pubblico tra il Consiglio federale e la fondazione Swiss Innovation Park, in cui sono fissate le norme della fideiussione della Confederazione. Nel caso specifico, la fideiussione è concessa in maniera trasparente dall'ufficio specializzato competente.
Decisione di principio	(2)
Importanza per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione	La realizzazione di un parco dell'innovazione è resa possibile dalla cessione di fondi adeguati della Confederazione. La misura è conforme all'intenzione iniziale delle Camere federali nel quadro dell'elaborazione delle basi legali della LPRI nel 2012.
Gestione materiale e finanziaria	La cessione è effettuata nel rispetto delle responsabilità stabilite e delle procedure degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione. Dato che il beneficiario del diritto di superficie sarà il Cantone di ubicazione, entrambe le parti agiscono nell'interesse pubblico.
Procedura per la concessione dei sussidi	Il calcolo concreto degli interessi sul diritto di superficie dev'essere disciplinato nei contratti di superficie, tenendo conto della destinazione vincolata e dell'adeguamento allo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo.

Statuto della Fondazione «Swiss Innovation Park»⁴⁹

I. SCOPO, MEZZI, PRINCIPI

Art. 1 Scopo

¹ La fondazione è responsabile dell'istituzione, della creazione e dello sviluppo del parco svizzero dell'innovazione. Essa fornisce a tale fine un contributo per l'insediamento di centri di ricerca e sviluppo alle sedi del medesimo.

² La fondazione persegue uno scopo pubblico e di utilità pubblica. La fondazione non persegue nessuno scopo di lucro e non ambisce al conseguimento di un utile.

³ La fondazione può sviluppare ogni attività utile al raggiungimento del suo scopo.

Art. 2 Principi e attività

¹ La fondazione è l'organizzazione mantello della rete di sedi hub e reti regionali, giuridicamente indipendenti, del parco svizzero dell'innovazione (di seguito denominate «sedi»).

² Essa fornisce un contributo all'insediamento di centri di ricerca e sviluppo di aziende, istituzioni e organizzazioni a base scientifica e ad alto valore aggiunto presso le sedi.

³ Essa contribuisce affinché le sedi, fra l'altro per il mantenimento della loro complementarietà, intrattengano scambi regolari e siano fra loro coordinate.

⁴ Essa provvede nei confronti della Confederazione, fungendo da cerniera, alla tutela consolidata di quegli interessi delle sedi che rientrano nell'area di competenza della fondazione.

⁵ A tale scopo essa collega in rete gli enti responsabili delle sedi hub e delle reti regionali (di seguito denominati «enti responsabili»), contribuisce al posizionamento internazionale delle sedi e incentiva presso le medesime la realizzazione di progetti di innovazione in collaborazione con gli enti responsabili, le aziende interessate e le scuole universitarie coinvolte.

Art. 3 Sedi

¹ All'entrata in vigore dello statuto, le sedi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 sono:

- a. le sedi hub: parco delle innovazioni di Zurigo/Dübendorf (Canton Zurigo) e SIP West EPFL (Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Friburgo, Ginevra, Vallese);

⁴⁹ Versione finale corretta del 09.02.2015 (versione 5.0 dell'associazione Swiss Innovation Park). Le funzioni indicate nel presente statuto includono le persone di ambo i sessi, a prescindere dalla formulazione adottata.

- b. le reti regionali: PARK innovAARE (Canton Argovia) e parco dell'innovazione della regione svizzera nordoccidentale (Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Giura).

² Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (di seguito denominato «DEFER») potrà designare ulteriori reti regionali entro la fine del 2015.

³ Per lo sviluppo dal 2016 in avanti sarà competente la fondazione. L'affiliazione di ulteriori sedi è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio federale.

⁴ Le tappe dello sviluppo ai sensi dei capoversi 2 e 3 si orientano ai criteri di valutazione originariamente posti dalla conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica nonché su una valutazione di esperti indipendenti. La fondazione bada alla parità di trattamento di tutte le sedi.

Art. 4 Rapporti giuridici

¹ La fondazione stipula con la Confederazione svizzera un contratto di diritto pubblico in conformità alle prescrizioni dell'articolo 34 della Legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI).

² Essa stipula con gli enti responsabili dei contratti d'affiliazione i quali disciplinano i dettagli della collaborazione nonché i diritti e i doveri; ciò nella misura in cui i medesimi non siano già disciplinati nell'ambito dei diritti e doveri prevalenti ai sensi dell'articolo 5 e seg.

³ È fatto salvo un esame preliminare dei contratti d'affiliazione ai sensi del capoverso 2 da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (di seguito denominata «SEFRI») e, all'occorrenza, da parte di altri uffici pubblici della Confederazione interessati, qualora nei contratti d'affiliazione siano coinvolte istituzioni del settore del Politecnico federale, oppure qualora i medesimi riguardino l'Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

⁴ La fondazione, per l'adempimento dei suoi compiti, può concludere ulteriori rapporti giuridici con terzi.

⁵ Le norme sulla governance prescritte dalla legge e le procedure delle singole istituzioni presso le sedi restano riservate e non sono toccate dal presente statuto.

II. DIRITTI e DOVERI

Art. 5 Riconoscimento e parità di trattamento

¹ Tutti gli enti responsabili riconoscono, mediante i contratti d'affiliazione con la fondazione, i seguenti diritti e doveri inalienabili.

² Vige il principio di parità di trattamento di tutte le sedi e di tutti gli enti responsabili competenti («medesimi diritti e doveri»).

Art. 6 Diritti

¹ Tutte le sedi sono autorizzate a utilizzare la designazione «Swiss Innovation Park» e i contrassegni ad essa connessi.

² Esse sono autorizzate a richiedere alla fondazione servizi d'informazione, coordinamento e messa in rete nonché dei sostegni.

³ Esse hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 13, di far parte del consiglio di fondazione.

Art. 7 Doveri

¹ Gli enti responsabili devono provvedere affinché presso le loro sedi terreno edificabile urbanizzato o superfici pronte per l'utilizzo possano essere messi a disposizione, in modo adeguato alle esigenze, per il posizionamento internazionale. I relativi dettagli saranno disciplinati nei contratti d'affiliazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2.

² L'utilizzo della designazione «Swiss Innovation Park» è connesso agli standard di qualità e alle direttive della fondazione, il cui ossequio deve essere garantito dagli enti responsabili.

³ In caso d'inadempimento dei doveri ai sensi dei capoversi 1 e 2, la fondazione può privare la sede, rispettivamente l'ente responsabile, dei diritti ai sensi dell'articolo 6.

III. PATRIMONIO, FINANZIAMENTO, CONTABILITÀ

Art. 8 Capitale proprio e patrimonio della fondazione

¹ Il capitale proprio è composto dal capitale della fondazione, dalle riserve nonché dal riporto degli utili o delle perdite.

² Il capitale della fondazione consiste nella somma destinata dai fondatori.

³ Il patrimonio della fondazione include tutti i mezzi finanziari della fondazione.

⁴ Il consiglio di fondazione si premura di incrementare il patrimonio della fondazione mediante devoluzioni private e pubbliche nonché con i redditi del capitale proprio.

⁵ Il patrimonio della fondazione è gestito secondo principi commerciali riconosciuti.

Art. 9 Risorse

¹ Le risorse saranno assicurate mediante i redditi del patrimonio della fondazione e tramite elargizioni di terzi nonché eventuali contributi degli enti responsabili in base a contratti di affiliazione individuali.

² Il consiglio di fondazione si premura, anche successivamente alla conclusione del finanziamento di start-up, di costituire delle risorse, principalmente mediante devoluzioni private.

Art. 10 Conto annuale

Il conto sarà chiuso annualmente al 31 dicembre, la prima volta al 31 dicembre 2015. Il consiglio di fondazione ha la facoltà di fissare un'altra data per la chiusura del conto annuale. Esso è tenuto, in tale eventualità, a informare conseguentemente l'autorità di vigilanza.

Art. 11 Principi della contabilità

¹ Mediante la contabilità della fondazione è esposta, conformemente alla situazione effettiva, la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale.

² La contabilità si attiene ai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e della presentazione al lordo.

³ Essa si orienta a uno degli standard contemplati dall'Ordinanza sulle norme contabili riconosciute.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 12 Organi

¹ Gli organi della fondazione sono:

- a. il consiglio di fondazione;
- b. il comitato del consiglio di fondazione (di seguito denominato «comitato»);
- c. la segreteria generale;
- d. l'ufficio di revisione.

² Il consiglio di fondazione può, secondo necessità, istituire degli organi consultivi. Esso può inoltre ricorrere, a scopo di consulenza, al comitato economico costituito dall'economia privata.

a) Consiglio di fondazione

Art. 13 Composizione

¹ La maggioranza dei membri è composta dai rappresentanti degli enti responsabili e dell'economia privata.

² Ogni ente responsabile è rappresentato al massimo da tre personalità (di cui una in rappresentanza dei Cantoni e una in rappresentanza dell'istituzione scientifica principalmente coinvolta). Gli enti responsabili designano autonomamente tali personalità.

³ L'economia privata è rappresentata nel consiglio di fondazione al massimo pariteticamente rispetto al totale dei rappresentanti di tutti gli enti responsabili ai sensi del capoverso 2.

⁴ La nomina della rappresentanza dell'economia privata avviene ad opera del consiglio di fondazione. Il comitato economico (articolo 12 capoverso 2) può sottoporgli delle proposte di candidatura. L'insediamento dei rappresentanti dell'economia privata avviene *ad personam* e, in particolare, non in rappresentanza delle aziende e dei loro interessi aziendali.

⁵ Possono inoltre essere insediati *ex officio* nel consiglio di fondazione, a condizione di non essere già in carica quali rappresentanti di un ente responsabile:

- a. il presidente della conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica;
- b. il presidente del Consiglio del Politecnico Federale;
- c. il presidente dell'associazione swissuniversities;
- d. il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero;

e. il presidente della Commissione per la tecnologia e l'innovazione.

⁶ Il consiglio di fondazione può, nel rispetto del capoverso 1, nominare ulteriori personalità quali membri, segnatamente quelli provenienti da circoli e organizzazioni della politica della formazione e della ricerca.

Art. 14 Durata del mandato e destituzione

¹ La durata del mandato dei membri del consiglio di fondazione è di quattro anni.

² La rielezione è possibile per due volte, vale a dire che il periodo massimo del mandato è di 12 anni. Il mandato cessa inoltre a seguito di dimissioni, revoca, perdita dell'esercizio dei diritti civili o decesso. Il consiglio di fondazione è rinominato per ogni periodo di carica dai membri precedenti mediante cooptazione.

³ La revoca dal consiglio di fondazione per cause gravi è possibile in qualsiasi momento; è data causa grave in particolare se il membro interessato viola i suoi doveri nei confronti della fondazione oppure non è più in grado di esercitare regolarmente la sua carica. Il consiglio di fondazione decide con tre quarti dei voti sulla revoca di un membro del consiglio di fondazione.

Art. 15 Costituzione

¹ Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente e designa fra i suoi membri, in particolare, un presidente e un vicepresidente e stabilisce la durata del loro mandato. Il vicepresidente rappresenta il presidente in caso d'impedimento di quest'ultimo.

² Il presidente non può provenire dalla cerchia dei rappresentati degli enti responsabili.

³ Il consiglio di fondazione può inoltre autorizzare a partecipare alle sue sedute, per una volta o correntemente, osservatori o assistenti senza diritto di voto, in particolare rappresentanti dell'amministrazione federale.

Art. 16 Attribuzioni e competenze

¹ Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. Esso provvede alla tutela dello scopo della fondazione.

² Ad esso spettano tutti i poteri che non sono trasferiti esplicitamente, dallo statuto e dai regolamenti della fondazione, a un altro organo, oppure finché l'organo in esame non è stato insediato. Il consiglio di fondazione ha le attribuzioni inalienabili seguenti:

- a. esso esercita l'alta vigilanza sulle attività degli organi della fondazione e richiede resoconti periodici per il tramite del suo comitato;
- b. esso emana il regolamento elettorale per l'elezione dei membri del consiglio di fondazione e del comitato ed esegue le relative elezioni;
- c. esso emana i regolamenti d'organizzazione e le direttive interne della fondazione e disciplina il diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione e per i suoi organi;

- d. esso emana, su richiesta del comitato, il regolamento sulla gestione e il regolamento del personale della segreteria generale;
- e. esso approva, su richiesta del comitato, il contratto di diritto pubblico con la Confederazione svizzera e i contratti d'affiliazione con gli enti responsabili;
- f. esso emana, su richiesta del comitato, le direttive e i criteri di qualità per le sedi. Esso può avvalersi a tale scopo della consulenza di un ufficio indipendente (ad esempio un organo consultivo ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2);
- g. riguardo alle sedi esistenti, esso verifica periodicamente la situazione e le prospettive di sviluppo; esso può avvalersi a tale scopo della consulenza di un ufficio indipendente, analogamente alla lettera f;
- h. esso emana le direttive interne concernenti le procedure e la concessione di aiuti agli enti responsabili, ai sensi degli articoli 28 e seg.;
- i. esso delibera, su proposta del comitato, le basi e le posizioni strategiche della fondazione per lo sviluppo ulteriore del parco svizzero dell'innovazione;
- j. esso delibera, su proposta del comitato, sul preventivo, sul conto annuale e sul rapporto annuale della fondazione e dei suoi organi;
- k. esso decide sull'incremento del patrimonio della fondazione;
- l. esso elegge un ufficio di revisione indipendente;
- m. esso presenta un resoconto al pubblico, in particolare mediante la pubblicazione del rapporto annuale;
- n. esso può, entro i limiti consentiti dalla legge, modificare lo statuto. Sono fatte salve le modifiche per le quali è prevista un'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza o del Consiglio federale;
- o. esso detiene tutte le attribuzioni e competenze di spettanza del comitato, fintantoché quest'ultimo non sia ancora stato designato.

³ Il consiglio di fondazione esercita la carica a titolo onorifico. Le spese saranno rimborsate secondo il dispendio.

Art. 17 Riunioni e deliberazioni

¹ Il consiglio di fondazione si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma perlomeno due volte l'anno.

² Il consiglio di fondazione è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice.

³ Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, ha voto preponderante.

⁴ Il consiglio di fondazione tiene un verbale delle sue discussioni e decisioni.

⁵ Il direttore della segreteria generale prende parte alle riunioni del consiglio di fondazione senza diritto di voto.

b) Comitato del consiglio di fondazione

Art. 18 Composizione e costituzione

¹ Il comitato del consiglio di fondazione è composto da un massimo di sette membri scelti nella cerchia del consiglio di fondazione, viene designato da quest'ultimo ed è tenuto a tenere adeguatamente in considerazione gli interessi degli enti responsabili e dell'economia privata.

² Il presidente del consiglio di fondazione esercita di norma *ex officio* la carica di presidente del comitato. In caso d'impedimento egli è rappresentato dal vicepresidente del consiglio di fondazione. È fatto salvo l'articolo 19 capoversi 2 e 3.

³ Il comitato si costituisce autonomamente.

Art. 19 Durata del mandato

¹ La durata del mandato del comitato è di quattro anni.

² Il periodo di carica dei suoi membri è limitato a otto anni.

³ Il periodo di carica del presidente del comitato può essere prorogato dal consiglio di fondazione al massimo per ulteriori quattro anni.

Art. 20 Attribuzioni e competenze

¹ Il comitato prepara gli affari di competenza del consiglio di fondazione. Ad esso spettano le competenze, i doveri e le responsabilità connessi e necessari a tale scopo.

² Esso è responsabile del risultato finanziario complessivo della fondazione nonché per l'elaborazione di tutta la documentazione, con obbligo di proposta all'attenzione del consiglio di fondazione secondo l'articolo 16 capoverso 2.

³ Esso decide, in conformità alle direttive emanate dal consiglio di fondazione, sulla concessione di aiuti agli enti responsabili; esso può avvalersi a tale scopo della consulenza di un ufficio indipendente (ad esempio organo consultivo ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2). Esso informa periodicamente il consiglio di fondazione sulle decisioni adottate.

⁴ Esso rappresenta la fondazione verso l'esterno, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Esso delega tale mansione di rappresentanza al presidente del comitato. Quest'ultimo, secondo necessità, la può delegare ad altri membri del comitato o al direttore della segreteria generale.

⁵ Esso nomina il direttore della segreteria generale e stabilisce la relativa procedura, la quale deve essere approvata dal consiglio di fondazione.

⁶ Il comitato esercita la carica a titolo onorifico. Le spese saranno rimborsate secondo il dispendio.

Art. 21 Riunioni e deliberazioni

¹ Il comitato si riunisce in sessione ordinaria perlomeno trimestralmente. Il presidente, secondo necessità, può convocare ulteriori riunioni oppure sottoporre degli affari per decisione in via circolare.

² Il comitato è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice.

³ Il presidente partecipa alle votazioni e, in caso di parità, ha voto preponderante.

⁴ Il direttore della segreteria generale prende parte alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Art. 22 Rendiconto

¹ Il comitato provvede all'informazione regolare e, se del caso, immediata, del consiglio di fondazione circa l'andamento degli affari nonché circa gli eventi straordinari di importanza rilevante per la fondazione.

² Il comitato orienta il direttore sulle deliberazioni, sulle proposte e sui desideri del consiglio di fondazione. Esso provvede affinché le deliberazioni siano attuate e le proposte e i desideri siano osservati.

c) Segreteria generale e direttore

Art. 23 Composizione e nomina

¹ La segreteria generale è composta dal direttore e da ulteriori collaboratori.

² Il direttore è eletto dal comitato. I collaboratori della segreteria generale sono assunti dal direttore.

³ Il direttore può designare una rappresentanza nella cerchia dei suoi collaboratori e incaricarla della direzione. A tale riguardo esso consulta preliminarmente il comitato; quest'ultimo ha un diritto di veto.

Art. 24 Attribuzioni e competenze

¹ La segreteria generale sostiene e consiglia il consiglio di fondazione e il suo comitato e offre loro consulenza nell'adempimento dei loro compiti e assicura l'intera attività amministrativa della fondazione.

² La segreteria generale è competente per tutte le questioni operative e ad esso spettano le competenze, i doveri e le responsabilità connessi e necessari a tale scopo.

³ Il direttore è responsabile per l'attuazione dell'orientamento strategico definito dal consiglio di fondazione e dal comitato e per l'esecuzione delle altre misure deliberate dal consiglio di fondazione o dal comitato.

⁴ Esso assume in particolare la responsabilità per l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di posizionamento internazionale, tenendo in considerazione le competenze delle sedi ed i compiti delle organizzazioni esistenti in seno alla Confederazione, ai Cantoni e a livello regionale.

⁵ Egli è responsabile, in conformità al regolamento sulla gestione emanato dal consiglio di fondazione, della conduzione operativa e personale della segreteria generale e dei suoi collaboratori.

⁶ Il direttore può rappresentare il presidente del consiglio di fondazione, su proposta di quest'ultimo, nei consessi nazionali e internazionali, in particolare in altre fondazioni, associazioni e federazioni.

⁷ Esso rappresenta la fondazione, unitamente al presidente, verso l'interno e verso l'esterno, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Art. 25 Rendiconto

Il direttore provvede all'informazione regolare e, se del caso, immediata, del comitato e, all'occorrenza del consiglio di fondazione, circa l'andamento degli affari nonché circa gli eventi straordinari di importanza rilevante per la fondazione.

Art. 26 Vigilanza

La segreteria generale è assoggettata alla vigilanza del comitato.

d) Ufficio di revisione

Art. 27 Nomina e compiti

¹ Il consiglio di fondazione nomina, d'intesa con il controllo federale delle finanze, un ufficio di revisione con i compiti e i doveri descritti nella legge. Esso è in particolare tenuto a verificare annualmente la contabilità della fondazione e sottoporre il risultato al consiglio di fondazione, mediante un rapporto di verifica corredato da una richiesta di approvazione.

² Esso deve inoltre vigilare sul rispetto delle disposizioni dello statuto. L'ufficio di revisione deve comunicare al consiglio di fondazione le carenze rilevate nell'esercizio del suo mandato. Se tali carenze non vengono eliminate in tempo utile, l'ufficio di revisione deve all'occorrenza orientare in proposito l'autorità di vigilanza.

³ L'ufficio di revisione è nominato dal consiglio di fondazione per un periodo di carica di un anno.

V. CONTRIBUTI e PRESTITI

Art. 28 Misure di sostegno

¹ La fondazione può sostenere gli enti responsabili:

- a. devolvendo contributi una tantum o ricorrenti;
- b. mediante la concessione di prestiti.

² Essa può inoltre concedere agli enti responsabili un prestito a destinazione vincolata della durata di uno o più anni per il quale la Confederazione presta una fideiussione ai sensi degli articoli 29 e 30.

³ Essa può sviluppare altre forme di sostegno.

Art. 29 Fideiussione della Confederazione per prestiti a destinazione vincolata

¹ Per il finanziamento dei prestiti a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 è competente la fondazione. Essa assicura tale finanziamento mediante fonti private, in particolare investitori privati o sul mercato libero dei capitali, potendo far capo a tale scopo ad una fideiussione della Confederazione.

² L'entità e la durata della fideiussione concessa dalla Confederazione nonché eventuali ulteriori condizioni saranno disciplinate nel contratto di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 fra la fondazione e la Confederazione.

Art. 30 Destinazione vincolata dei prestiti

¹ I prestiti ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 servono alla realizzazione di infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche e installazioni tecniche presso le sedi.

² I medesimi non possono essere concessi per:

- a. l'acquisto o l'urbanizzazione di terreno edificabile presso le sedi;
- b. l'edificazione di immobili o l'allestimento di superfici utili presso le sedi;
- c. la copertura di spese di gestione, una tantum o ricorrenti, di qualsiasi natura.

VI. RESPONSABILITÀ, MODIFICHE DELLO STATUTO, MODIFICHE DI REGOLAMENTI INTERNI, SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Art. 31 Responsabilità

Per i debiti risponde esclusivamente la fondazione con tutti i suoi attivi. Fatto salvo l'articolo 55 capoverso 3 del Codice civile svizzero, né i membri del consiglio di fondazione, né quelli di altri organi della fondazione, né i loro dipendenti rispondono personalmente per i debiti della fondazione.

Art. 32 Modifica dello statuto

¹ Il consiglio di fondazione è autorizzato in qualsiasi momento a modificare o integrare il presente statuto nonché ad abrogarne singole disposizioni. Sono fatte salve:

- a. la compatibilità dello statuto modificato alle disposizioni e prescrizioni del contratto di diritto pubblico con la Confederazione svizzera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1;
- b. l'approvazione da parte della vigilanza sulle fondazioni, nella misura in cui sia prevista riguardo a singole disposizioni o necessaria ai sensi di legge;
- c. l'approvazione preventiva del Consiglio federale in caso di modifica dell'articolo 3 capoverso 3, dell'articolo 11 capoverso 3, dell'articolo 13, dell'articolo 27 capoverso 1, degli articoli 29 e 30 nonché dell'art. 32 capoverso 1 lettera c.

² La deliberazione per la modifica del presente statuto richiede l'approvazione perlomeno da parte di tre quarti di tutti i membri del consiglio di fondazione.

Art. 33 Regolamenti interni

¹ Il consiglio di fondazione fissa i dettagli dell'organizzazione della fondazione in un regolamento d'organizzazione e in ulteriori regolamenti e direttive interni. I medesimi saranno portati a conoscenza dell'autorità di vigilanza.

² Esso può all'occorrenza deliberare in qualsiasi momento degli adeguamenti dei regolamenti interni ai sensi del capoverso 1. Le modifiche dei regolamenti interni devono essere portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza.

Art. 34 Soppressione della fondazione

¹ Se la fondazione non è più in grado di conseguire il suo scopo, essa può essere sciolta in conformità agli articoli 88 e 89 del Codice civile. In questo caso il consiglio di fondazione avvia la procedura per la soppressione della fondazione oppure designa un terzo quale liquidatore.

² Una deliberazione per la soppressione della fondazione richiede i voti di perlomeno tre quarti dei membri del consiglio di fondazione.

³ Una deliberazione per la soppressione della fondazione richiede inoltre:

- a. una corrispondente richiesta di soppressione della fondazione inoltrata all'autorità di vigilanza e approvata dalla medesima;
- b. una corrispondente richiesta di soppressione della fondazione inoltrata al Consiglio federale e approvata dal medesimo.

⁴ In caso di soppressione della fondazione, il consiglio di fondazione trasferisce il patrimonio residuo ad organizzazioni o fondazioni di pubblica utilità o che perseguono uno scopo pubblico, le quali sono al beneficio dell'esenzione fiscale, che hanno la loro sede in Svizzera e che servono a uno scopo analogo. È ammessa anche una fusione con una fondazione di pubblica utilità, al beneficio dell'esenzione fiscale, avente sede in Svizzera. Una riversione del patrimonio della fondazione al fondatore o ai suoi successori in diritto è esclusa.

⁵ È fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza per il trasferimento del patrimonio e la liquidazione della fondazione.

Berna, 2 marzo 2015